

NUMERO LOTTO	TIPOLOGIA VENTILATORE	FABBISOGNO MEDIO ANNUO	GIORNATE DI TERAPIA ANNUALE	COSTO GIORNATA TERAPIA NUOVI ASSISTITI EURO	COSTO ANNUALE NUOVI PAZIENTI EURO	STIMA NUMERO VENTILATORI DI PROPRIETA' ASL	GIORNATE DI TERAPIA ANNUALE PAZIENTI IN CARICO	COSTO GIORNATA TERAPIA PAZIENTI GIA' IN CARICO EURO	COSTO ANNUALE PAZIENTI IN CARICO EURO	CIG	IMPORTO DI GARA EURO	CAUZIONE PROVVISORIA (2%) EURO
LOTTO 1	CPAP	715	228.085	€ 1,30	€ 296.510,50	428	154.936	€ 0,50	€ 77.468,00	87837492FB	€ 373.978,50	€ 7.479,57
LOTTO 2	AUTOCPAP	150	43.050	€ 2,00	€ 86.100,00	39	13.923	€ 0,50	€ 6.961,50	8783776941	€ 93.061,50	€ 1.861,23
LOTTO 3	BIPAP (n. 20) BIPAP AUTO(n. 2)	42	12.432	€ 3,60	€ 44.755,20	63	22.995	€ 1,00	€ 22.995,00	878378832A	€ 67.750,20	€ 1.355,00
LOTTO 4	BIPAP ST	22	7.766	€ 4,00	€ 31.064,00	4	1.460	€ 1,00	€ 1.460,00	8783803F87	€ 32.524,00	€ 650,48
LOTTO 5	BIPAP AVAPS	33	11.484	€ 7,00	€ 80.388,00	34	12.410	€ 2,00	€ 24.820,00	878382300D	€ 105.208,00	€ 2.104,16
LOTTO 6	VENTILATORI PER VENTILAZIONE SERVO-ADATTATIVA (ASV)	1	365	€ 6,00	€ 2.190,00	1	365	€ 2,00	€ 730,00	8783845234	€ 2.920,00	€ 58,40
LOTTO 7	PRESSUMETRICO <16 H INVASIVA - NON INVASIVA	13	4.121	€ 9,00	€ 37.089,00	3	1.095	€ 2,70	€ 2.956,50	8783855A72	€ 40.045,50	€ 800,91
LOTTO 8	PRESSUMETRICO >16 H INVASIVA - NON INVASIVA	3	1.095	€ 16,00	€ 17.520,00	1	365	€ 4,80	€ 1.752,00	87838652B5	€ 19.272,00	€ 385,44
LOTTO 9	PRESSO-VOLUMETRICO <16 H INVASIVA - NON INVASIVA	7	1.764	€ 16,00	€ 28.224,00	7	2.555	€ 4,80	€ 12.264,00	8783874A20	€ 40.488,00	€ 809,76
LOTTO 10	PRESSO-VOLUMETRICO >16 H INVASIVA - NON INVASIVA	14	4.046	€ 25,00	€ 101.150,00	1	365	€ 7,50	€ 2.737,50	8783880F12	€ 103.887,50	€ 2.077,75

NUMERO LOTTO	TIPOLOGIA VENTILATORE	FABBISOGNO MEDIO ANNUO	GIORNATE DI TERAPIA ANNUALE	COSTO GIORNATA TERAPIA NUOVI ASSISTITI EURO	COSTO ANNUALE NUOVI PAZIENTI EURO	STIMA NUMERO VENTILATORI DI PROPRIETA' ASL	GIORNATE DI TERAPIA ANNUALE PAZIENTI IN CARICO	COSTO GIORNATA TERAPIA PAZIENTI GIA' IN CARICO EURO	COSTO ANNUALE PAZIENTI IN CARICO EURO	CIG	IMPORTO DI GARA EURO	CAUZIONE PROVVISORIA (2%) EURO
LOTTO 11	APPARECCHIO ASSISTENZA TOSSE	14	4.242	€ 9,00	€ 38.178,00	6	2.190	€ 2,70	€ 5.913,00	8783890755	€ 44.091,00	€ 881,82
LOTTO 12	MOBILIZZATORE SECREZIONI CON SISTEMA OSCILLATORIO O PERCUSSIVO	1	365	€ 13,00	€ 4.745,00	0	0	€ 3,90	€ -	87839286B1	€ 4.745,00	€ 94,90
LOTTO 13	ASPIRATORI	36	10.224	€ 1,20	€ 12.268,80	7	2.555	€ 0,36	€ 919,80	878394116D	€ 13.188,60	€ 263,77
LOTTO 14	SISTEMA DI SOMMINISTRAZIONE OSSIGENO AD ALTI FLUSSI, UMIDIFICATO E RISCALDATO	5	1.120	€ 3,50	€ 3.920,00	0	0	€ 1,00	€ -	87839519AB	€ 3.920,00	€ 78,40

											€ 945.079,80	€ 18.901,60
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	-------------

Maggiorazioni

LA RICHIESTA DI MASCHERA FACCIALE (TOTAL FACE) COMPORTERÀ UN INCREMENTO SUL COSTO GIORNALIERO DI 1,00 EURO SIA PER I NUOVI PAZIENTI CHE PER I PAZIENTI GIA' IN CARICO ALLA AUSL

PER I PAZIENTI IN CARICO ALLA AUSL GIA' IN POSSESSO DI DOPPIO VENTILATORE, LA SOSTITUZIONE DI UNO DEI PRESIDI PER GUASTO NON RIPARABILE COMPORTERA' UNA TARIFFA GIORNALIERA PARI ALLA TARIFFA PREVISTA PER I PAZIENTI GIA' IN CARICO MAGGIORATA DEL 50% DE

I VALORI SONO IVA ESCLUSA

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE RIETI
Via del Terminillo, 42 – 02100 RIETI - Tel. 0746.2781 – PEC: asl.rieti@pec.it
C.F. e P.I. 00821180577

**CAPITOLATO SPECIALE DELLA GARA PONTE, A PROCEDURA
APERTA, FINALIZZATA ALLA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO
QUADRO PER IL SERVIZIO DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE
OCCORRENTE ALLA ASL DI RIETI.**

**IMPORTO ONERI DI SICUREZZA PER RISCHI DA INTERFERENZA
PARI A 0,00 (ZERO)**

**NUMERO GARA: 8176796
VARI C.I.G.**

*** * * * ***

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

PREMESSA

L'ASL di Rieti, bandisce, una procedura aperta, ai sensi dell'art. 54 e 60 del D. Lgs. 50/2016, finalizzata alla conclusione di un Accordo Quadro per l'affidamento del servizio di ventiloterapia domiciliare.

Oggetto dell'appalto è l'erogazione del servizio di ventiloterapia domiciliare comprendente:

- messa a disposizione di ventilatori della tipologia prescritta;
- somministrazione del materiale di consumo necessario all'utilizzo del ventilatore;
- garanzia di funzionalità continua (continuità terapeutica), mediante servizi di assistenza tecnica e manutenzione;
- presa in carico dei presidi di proprietà dell'Azienda;

Per l'ASL di Rieti di Rieti costituiscono obiettivi primari del servizio:

- il vantaggio di prestazioni maggiormente efficaci per i propri pazienti;
- l'ottimizzazione del controllo di gestione;
- il contenimento dei costi e la pianificazione della spesa;
- il monitoraggio del territorio e la gestione delle relative informazioni;
- il massimo comfort degli assistiti attraverso un puntuale e pianificato servizio di consegna domiciliare.

L'appalto è suddiviso in 14 lotti, ad aggiudicazione distinta e separata. E' possibile presentare offerta per uno o più dei lotti in gara.

Per ciascun lotto di gara la procedura consentirà di individuare più operatori economici che, sulla base delle risultanze della procedura, risultino idonei ad erogare il servizio oggetto di gara.

L'ASL di Rieti sottoscriverà un unico Accordo quadro con tutti i soggetti risultati idonei.

La pluralità di fornitori, per ciascun lotto di gara è necessaria, alla luce anche di quanto previsto dall'art. 8 c. 2 del D.M. n. 332/99 ss.mm.ii., al fine di garantire ai prescrittori l'esercizio della discrezionalità tecnica in merito alla tipologia di ventilatori maggiormente compatibili con le condizioni sanitarie del paziente.

Art. 1 – Caratteristiche dell'Accordo Quadro

L'accordo quadro fissa, per ciascun lotto, i quantitativi di fornitura, il loro prezzo e tipologia.

Con gli operatori economici sottoscrittori dell'accordo quadro l'ASL di Rieti sottoscriverà, nel periodo di validità dell'accordo e per ciascun lotto in cui è suddivisa la fornitura, specifici contratti di fornitura che saranno aggiudicati, a discrezione assoluta dell'Azienda, secondo i seguenti criteri, posti in ordine di priorità:

1. alla Ditta i cui prodotti fossero ritenuti, secondo motivata dichiarazione del sanitario prescrittore, maggiormente idonei al raggiungimento del beneficio sperato per il paziente;
2. in caso di assenza di indicazioni da parte del prescrittore, verrà adottato un meccanismo di rotazione collocando le ditte secondo l'ordine di sorteggio che verrà effettuato, in seduta

pubblica, in sede di apertura della busta recante all'esterno la dicitura "*Offerta Economica*".
(Per ciascun lotto la prima ditta sorteggiata sarà presa a riferimento di rotazione rispetto alle altre ditte che di volta in volta subentreranno secondo il rispettivo ordine alfabetico.)

Per i pazienti già in carico all'ASL di Rieti al momento della sottoscrizione dell'Accordo Quadro, secondo le indicazioni del competente servizio dell'ASL, dovrà essere garantita la funzionalità continua del ventilatore attualmente in uso (cfr. art. 6 – presidi di proprietà dell'ASL di Rieti) e assicurati i servizi di manutenzione. In tal caso, sarà cura del competente servizio dell'ASL di Rieti ed obbligo della ditta accettarne le decisioni, effettuarne la riconduzione (ai fini economici e contrattuali), secondo tempistica e modalità che saranno stabilite dall'Azienda, all'interno di uno dei profili assistenziali (lotti) di gara, sulla base della affinità tra ventilatore in uso, tipologia di paziente e tipologia di presidio in gara.

Nel caso in cui la Ditta fornitrice del ventilatore attualmente in uso non sia sottoscrittrice dell'Accordo Quadro o non sia più in grado di fornire il presidio, i pazienti saranno presi in carico dalla ditta individuata secondo i criteri sopra delineati, fermo restando la disponibilità, da parte della stessa, del ventilatore attualmente in uso o di ventilatore ritenuto comunque idoneo dal competente servizio della ASL.

Oggetto dell'appalto è l'erogazione del servizio di ventiloterapia domiciliare comprendente:

- la fornitura, l'installazione e il collaudo delle apparecchiature presso il domicilio dell'assistito o eventualmente presso il reparto ospedaliero per il periodo di training;
- l'aggiornamento tecnologico delle apparecchiature per tutta la durata del contratto;
- la fornitura e la consegna di tutto il materiale consumabile e semiconsumabile previsto in base al profilo presso il domicilio dell'assistito, ivi incluso l'obbligo da parte del provider di fornire il modello di interfaccia prescritta dallo specialista;
- la fornitura delle eventuali apparecchiature aggiuntive, con copertura manutentiva di tipo full-risk (estensione della garanzia integrale);
- l'assistenza tecnica necessaria a garantire la continuità di funzionamento delle apparecchiature fornite al domicilio dell'assistito tutto il periodo contrattuale ad eccezione della fattispecie relativa all'uso inappropriato delle attrezzature da parte dell'assistito.
- il controllo e la messa a disposizione dell'ufficio protesi della ASL di Rieti dei dati dei pazienti assistiti: riscontro di accessi domiciliari e utilizzo apparecchiature.
- l'istruzione all'uso dell'apparecchiatura all'assistito e/o a un suo familiare e/ o convivente.

Per l'ASL di Rieti costituiscono obiettivi primari del servizio:

- il vantaggio di prestazioni maggiormente efficaci per i propri pazienti;
- l'ottimizzazione del controllo di gestione;
- il contenimento dei costi e la pianificazione della spesa;
- il monitoraggio del territorio e la gestione delle relative informazioni;

- il massimo comfort degli assistiti attraverso un puntuale e pianificato servizio di consegna domiciliare.

Art. 2 Durata dell'appalto

L'appalto avrà la durata di mesi 12, a decorrere dalla data che sarà indicata nel contratto, con possibilità, a discrezione dell'Azienda, di rinnovo di un ulteriore periodo di affidamento pari 12 mesi, previa adozione di apposita deliberazione, salvo interruzione anticipata per aggiudicazione della procedura di gara centralizzata.

Gli operatori economici sottoscrittori dell'Accordo sono pertanto impegnati, in forza delle eventuali opzioni di rinnovo, all'esecuzione del contratto senza che possano sollevare eccezione alcuna.

Nessuna pretesa potrà essere vantata in caso di mancato esercizio dell'opzione di rinnovo.

È inoltre facoltà della ASL di Rieti, nell'eventualità in cui CONSIP o la CENTRALE ACQUISTI della REGIONE LAZIO dovessero stipulare convenzioni o aggiudicare gara d'appalto pari oggetto, recedere unilateralmente dal presente Accordo Quadro prima della scadenza naturale del contratto. Vedasi quanto previsto all'art.27 del presente Capitolato.

Art. 3 – Destinatari del Servizio

1. NUOVI ASSISTITI:

Il servizio di ventiloterapia dovrà essere garantito ai pazienti che ne ricevano prescrizione da parte degli specialisti autorizzati. I pazienti verranno presi in carico a decorrere dalla data precisata al successivo art. 13 del presente capitolato

2. PAZIENTI GIÀ IN CARICO DELLA ASL RIETI:

Per gli assistiti già in carico della ASL di Rieti, previa verifica di effettivo utilizzo del presidio, alla data precisata al successivo art. 13 del presente capitolato, si potrà procedere secondo insindacabile decisione del / dei competenti servizi della ASL a:

- assegnazione del paziente alla ditta fornitrice del presidio, se la stessa rientra nell'accordo quadro, con la riconduzione del servizio, ai fini economici e contrattuali, all'interno di una delle tipologie (Lotti) di gara (si sottolinea che non è prevista in tutti i casi la sostituzione del ventilatore);
- nel caso in cui la Ditta fornitrice del ventilatore attualmente in uso non sia sottoscrittrice dell'accordo quadro o non sia più in grado di fornire il presidio, i pazienti saranno presi in carico, relativamente al lotto corrispondente per tipologia di ventilatore e paziente, dalla ditta individuata secondo il meccanismo di rotazione, fermo restando la disponibilità, da parte della stessa, del ventilatore attualmente in uso o di ventilatore ritenuto comunque idoneo alla sostituzione dal competente servizio della ASL. Nel caso in cui detta ditta non sia in grado di procedere alla presa in carico del paziente per non disponibilità di presidio idoneo allo stesso, l'assistito verrà assegnato, dal servizio competente della ASL alla ditta ritenuta idonea nel caso specifico.

Art. 4 – Caratteristiche del servizio di ventiloterapia domiciliare

Il servizio di ventiloterapia deve essere svolto secondo le disposizioni del presente Capitolato.

Gli operatori economici sottoscrittori dell'accordo sono tenuti comunque a rispettare le norme sia a livello comunitario sia a livello nazionale che locale che entreranno in vigore durante la vigenza del contratto.

I prodotti offerti dovranno corrispondere a quanto richiesto e precisato per singolo lotto di riferimento. Allo scopo di evitare la circostanza che le indicazioni riguardanti le caratteristiche tecniche dei prodotti richiesti possano ricondursi alla individuazione di linee produttive e di distribuzione determinate, **si intende esplicitamente e generalmente apposta in relazione a ciascuna descrizione riportata la clausola “o equivalente”**, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 68 del Codice.

Resta inteso in tal senso che detta equivalenza dovrà essere attestata e risultare espressamente dalla documentazione tecnica presentata a corredo dell'offerta.

Il servizio si esplica su tutto il territorio di competenza della ASL di Rieti sulla base del soddisfacimento del fabbisogno dei pazienti invalidi residenti e/o domiciliati assistiti dalla ASL stessa nonché, in via secondaria, nelle località di villeggiatura e/o convalescenza ove il singolo assistito abbia a trovarsi, limitatamente al territorio nazionale. Gli operatori economici sottoscrittori, in tal caso, si obbligano ad assistere, attraverso la propria rete organizzativa, il paziente senza oneri aggiuntivi

Si sottolinea che le caratteristiche riportate nell'Allegato 2 al presente capitolato denominato “Fabbisogno annuo medio e descrizione analitica dei lotti” sono da intendersi minime e che l'erogazione del servizio deve avvenire nel puntuale rispetto delle disposizioni contenute nel presente capitolato.

Art. 5 – Materiale di consumo e accessorio: quantitativi e caratteristiche

Gli operatori economici di ciascun lotto dovranno fornire al domicilio dell'assistito, il materiale di consumo (maschere, circuiti, filtri ecc.) e quanto altro necessario per l'uso delle apparecchiature. Si rinvia all'Allegato n. 2 al presente Capitolato denominato “Fabbisogno annuo medio e descrizione analitica dei lotti” dove sono riportati:

- il quantitativo annuale standard per singolo paziente, diversificato a seconda della tipologia di ventilazione.
- Le caratteristiche tecniche dei presidi e del relativo materiale di consumo.

Resta fermo che l'operatore economico dovrà fornire, senza alcun onere aggiuntivo per l'ASL di Rieti tutti i materiali di consumo prescritti dallo specialista (anche ulteriori e diversi da quelli riportati comunque funzionali e riconducibili ai trattamenti effettuabili dalle apparecchiature ricomprese in ciascun lotto di gara), in considerazione delle eventuali particolari esigenze del singolo paziente. Ciò in quanto si ritiene che la variabilità di consumo di ciascun paziente, abbia effetti sostanzialmente compensativi all'interno del valore complessivo delle forniture per ciascuna Ditta aggiudicataria.

5.1 - Apparecchiature Accessorie

I presidi saranno erogati tenuto conto delle previsioni di cui all'Allegato n. 2 al capitolato denominato "Fabbisogno annuo medio e descrizione analitica dei lotti".

In casi particolari, individuati su richiesta specialistica, potrà essere necessaria la somministrazione di attrezzature accessorie. Ciò comporterà il riconoscimento di un incremento della tariffa giornaliera come specificato nell'Allegato n. 2 di cui sopra.

5.2 – Materiale aggiuntivo

La ASL di Rieti si riserva la possibilità di acquisire materiale aggiuntivo dalla Ditta migliore offerente, previa valutazione dell'idoneità qualitativa del seguente elenco di aggiuntivi e dispositivi, da **intendersi esemplificativo e non esaustivo**.

A tal fine ciascuna ditta partecipante è tenuta a formulare il costo di acquisto del materiale aggiuntivo da rendere disponibile anche in formato digitale (formato Excel).

- Maschere nasali (dal modello più semplice ai modelli più evoluti)
- Maschere oronasali (tipi a disposizione dell'Azienda)
- Maschere facciali/total face (tipi a disposizioni dell'azienda) maschera orale + intranasale nasal pillow
- Circuito Breeze con e senza foro
- Cuffia ancoraggio maschera (lavabile e riutilizzabile)
- Mentoneria
- Piastra di riscaldamento
- Camera di umidificazione
- Supporto camera di umidificazione
- Bicchiere raccogli condensa
- Valvola espiratoria
- Valvola Whisper
- Plateau valve
- Circuito tubi autoclavabili
- Circuito Tubi non autoclavabili
- Kit arricchitore ossigeno
- Umidificatore passivo
- Naso artificiale con e senza raccordo ossigeno
- Catetere Mount
- Filtri antibatterici
- Filtri antipolline
- Filtro antipolvere
- Pallone ambu
- Gruppo di continuità
- Aspiratore per secrezioni con accumulatori con indicazione dei costi per l'eventuale ricondizionamento (dopo il primo utilizzo)
- Aspiratore semplice o manuale

- Sondini per aspirazione

Art. 6 - Presidi di proprietà dell'ASL di Rieti

I presidi facenti parte del patrimonio aziendale per le finalità oggetto del presente appalto verranno ricondotti, secondo le indicazioni del competente servizio dell'ASL, all'interno dei lotti di gara previsti sulla base della affinità tra ventilatore in uso, tipologia di paziente e tipologia dei presidi in gara. In tali casi dovranno essere somministrati solo i consumabili relativi secondo le specifiche del lotto di riferimento mantenendo, salvo diversa prescrizione specialistica, le medesime interfacce già in uso. Dovrà inoltre essere garantita la manutenzione come disciplinata nel successivo art. 14.

La presa in carico del paziente avverrà a favore del fornitore originario del presidio in uso, se facente parte degli operatori economici sottoscrittori dell'accordo. In caso contrario i pazienti saranno presi in carico secondo il meccanismo di rotazione del lotto di appartenenza e, nel caso in cui detta ditta non sia in grado di procedere alla presa in carico del paziente per non disponibilità di presidio idoneo allo stesso, l'assistito verrà assegnato, dal servizio competente della ASL, alla prima ditta, rispetto al sorteggio, ritenuta idonea nel caso specifico.

Nella scelta del criterio per l'attribuzione dell'apparecchiatura da fornire, di volta in volta, al paziente, sarà data precedenza al presidio di proprietà dell'ASL di Rieti;

Per detti presidi si procederà alla fatturazione pro/die alle condizioni economiche all'uopo prestabilite come riportate nel prospetto di sintesi – Allegato n. 1 al presente Capitolato.

Questo fino alla progressiva dismissione dal patrimonio aziendale dei presidi in argomento. La dismissione dovrà risultare da contraddittorio con il competente servizio dell'ASL di Rieti. Al verificarsi di tale evenienza, salvo diversa indicazione specialistica, il fornitore provvederà alla presa in carico del paziente secondo le modalità ordinarie disciplinate nel presente capitolato.

Art. 7 - Specifiche tecniche dei ventilatori

Per tutte le apparecchiature oggetto della presente gara, deve essere fornito il materiale accessorio necessario per il loro corretto funzionamento ed utilizzo, come da prescrizione medica.

Per le caratteristiche tecniche e la descrizione analitica dei lotti si rinvia all'Allegato n. 2 al presente capitolato denominato "Fabbisogno annuo medio e descrizione analitica dei lotti". Si sottolinea che le caratteristiche ivi riportate sono da intendersi minime.

Art. 8 - Aggiornamento tecnologico

Qualora durante l'esecuzione del contratto, l'impresa aggiudicataria introduca in commercio nuovi dispositivi analoghi a quelli oggetto della fornitura che presentino migliori o uguali caratteristiche di rendimento e funzionalità, potrà proporli alle medesime condizioni negoziali, previa valutazione qualitativa da parte dell'Azienda, fornendo a tal fine la necessaria documentazione.

A tal fine, la ditta che introdurrà in commercio un nuovo dispositivo dovrà inviare comunicazione di aggiornamento tecnologico all'indirizzo PEC abs.asl.rieti@pec.it, specificando il lotto di competenza, nonché inserendo in allegato tutta la documentazione tecnica relativa al dispositivo stesso.

L'ASL di Rieti avrà la facoltà di accettare o rifiutare quanto proposto.

Si fa presente che la ditta dovrà effettuare comunicazione anche a RUP e DEC di gara nel caso in cui l'aggiornamento tecnologico sia finalizzato alla sostituzione di un dispositivo in gara dichiarato fuori uso; nel caso invece di un affiancamento di tecnologie sarà sufficiente inviare comunicazione all'indirizzo PEC sopra specificato.

Art. 9 – Qualità dei dispositivi

Tutti i dispositivi medici per la ventilazione ed i relativi accessori forniti devono essere fabbricati secondo quanto previsto dalle normative vigenti e devono essere marcati CE, nonché inseriti nel Repertorio dei Dispositivi Medici. Altresì, devono soddisfare i requisiti di sicurezza e di idoneità previsti dalla Direttiva 93/42/CEE e ss.mm.ii. nonché secondo quanto disposto dal D.M. 332/99 e ss.mm.ii.

Le prestazioni tecniche delle attrezzature proposte devono essere perfettamente corrispondenti a quelle dichiarate e descritte nelle schede tecniche.

Tutte le apparecchiature fornite durante la prima attivazione dovranno essere necessariamente sanificate e dotate della relativa certificazione descrittiva del processo attuato sul dispositivo.

I prodotti oggetto della presente fornitura dovranno essere conformi alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario per quanto attiene le autorizzazioni alla produzione, alla importazione ed alla immissione in commercio.

Tutti i prodotti devono essere esenti latex-free, monouso, sterili ove previsto, in confezione singola.

Devono essere chiaramente leggibili eventuali avvertenze o precauzioni particolari da attuare per la conservazione dei prodotti. Il materiale di confezionamento dovrà essere resistente e tale da garantire la sterilità e il grado di pulizia previsto fino al momento dell'uso. I prodotti devono essere confezionati ed imballati in modo tale che le caratteristiche e prestazioni non vengano alterate durante il trasporto ed immagazzinamento.

Art. 10 - Difetti ed imperfezioni

Il regolare utilizzo dei prodotti e la dichiarazione di presa in consegna non esonera comunque l'operatore economico per eventuali difetti ed imperfezioni che non siano emersi al momento della consegna, ma vengano accertati al momento dell'impiego.

Nel caso in cui si manifestino frequenti vizi ed imperfezioni durante e/o successivamente all'impiego, il fornitore ha l'obbligo, a richiesta dell'ASL di Rieti, di sottoporre a verifica, a proprie spese, i rimanenti pezzi della fornitura e sostituire contestualmente tutti i prodotti relativi ai lotti difettosi.

Art. 11 - Sostituzione materiale

Nel caso in cui il fornitore non provveda all'immediata sostituzione del materiale rifiutato al momento della consegna o che risulti difettoso durante l'utilizzo o l'impiego, l'Azienda potrà acquisire direttamente dal libero mercato eguali quantità e qualità di merce, addebitando l'eventuale differenza di prezzo alla ditta inadempiente, oltre alla rifusione di ogni altra spesa o danno.

Art. 12 – Consegna, installazione collaudo ed assistenza

L'attivazione del servizio (consegna, installazione, collaudo e messa in funzione) dovrà avvenire esclusivamente su richiesta del competente Servizio dell'ASL di Rieti.

La consegna delle apparecchiature, degli eventuali accessori nonché del materiale di consumo sarà effettuata dall'operatore economico, **entro 48 ore** dalla richiesta, direttamente al domicilio del paziente o altro sito specificato al momento della richiesta stessa (esempio ospedale, casa di riposo...). Le apparecchiature consegnate dovranno risultare in ottimo stato e perfettamente funzionanti nonché sanificate relativamente al pericolo di diffusione malattie infettive.

La ditta dovrà garantire in ogni caso la tempestività delle forniture trattandosi di terapia indispensabile, insostituibile ed urgente tale da non ammettere sospensioni e/o carenza alcuna. Sarà cura della ditta l'inserimento, sulla pagina web dedicata, della data di consegna con attivazione del servizio.

Qualora vi fosse l'irreperibilità del paziente, la ditta aggiudicataria dovrà comunicare all'ente competente la mancata installazione dell'apparecchiatura nei tempi previsti dal presente capitolato.

La ditta si impegna altresì a garantire la fornitura e la manutenzione delle apparecchiature, anche in eventuali altre località, quali le località climatiche o di convalescenza del singolo assistito. L'installazione, il collaudo e la messa in funzione degli apparecchi e accessori saranno a cura e spese della ditta direttamente al domicilio del paziente, attraverso personale qualificato, secondo le vigenti norme di sicurezza elettriche e ambientali che dovranno essere riverificate nel caso di cambio di domicilio.

All'atto della consegna, la ditta deve visionare i locali in cui verranno installate le apparecchiature, per verificarne l'idoneità. Qualora le condizioni ambientali e degli impianti elettrici non fossero compatibili con l'utilizzo delle apparecchiature prescritte, il Tecnico Specializzato della ditta dovrà segnalarlo immediatamente al competente servizio dell'ASL di Rieti. La realizzazione degli interventi e relativi oneri saranno a carico dell'utente.

La ditta inoltre dovrà provvedere, con tecnici abilitati ai sensi della normativa vigente, all'**addestramento** del paziente e dei suoi familiari (da dimostrare su apposito modulo, redatto dalla ditta stessa, controfirmato dal paziente o suo familiare che dovrà essere reso al competente servizio AUSL). L'addestramento dovrà prevedere il corretto utilizzo del presidio e la gestione del materiale di consumo (es. pulizia, tempi e modi sostituzione). La ditta dovrà, inoltre, rilasciare al domicilio del paziente manuale d'uso in lingua italiana ed ogni altra documentazione sull'apparecchiatura in dotazione, nella quale si evidenzino le modalità di funzionamento, la sede dell'assistenza tecnica in caso di guasti, mal funzionamenti o problemi similari, le norme di sicurezza da osservare e le manovre da eseguire in caso di emergenza.

Su ogni apparecchiatura fornita deve essere applicata una etichetta con l'indicazione della ditta fornitrice, il nome del tecnico di riferimento (ove possibile) ed il numero telefonico a cui fa capo il servizio di assistenza operativo 24 ore su 24 e 7 giorni alla settimana. Il recapito telefonico del servizio di assistenza deve essere comunicato anche all'ASL di Rieti.

A tale scopo la ditta dovrà garantire un servizio operativo di assistenza 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno tramite numero verde sempre attivo. È vietato l'uso di segreterie telefoniche.

L'ASL di Rieti si riserva di verificare in qualsiasi momento quanto richiesto. Il mancato rispetto di quanto sopra detto comporta **l'immediata risoluzione del contratto**. Il modulo relativo

all'intervento dovrà essere inviato al competente Servizio Aziendale dopo ciascun intervento effettuato.

In caso di cessazione della terapia, su prescrizione clinica UO di presa in carico assistenziale, o per segnalazione di variazioni anagrafiche (trasferimento altra ASL, decesso) da parte del Distretto di residenza, la ditta provvederà a propria cura e spese a ritirare l'apparecchiatura, inviando scheda di disattivazione al Distretto, controfirmata da assistito o delegato autorizzato.

Il paziente sarà tenuto al corretto uso ed alla buona conservazione delle apparecchiature ricevute e risponderà dei danni alle stesse provocati per incuria o dolo.

Gli interventi presso il domicilio del paziente devono essere preannunciati telefonicamente e concordati con il paziente stesso o suo delegato con adeguato preavviso. Tali interventi devono sempre essere registrati su apposito modulo e controfirmati dal paziente, che ne conserverà copia.

Sarà cura della ditta l'inserimento, sulla pagina web dedicata (cfr. art. 15) con cadenza mensile, degli interventi effettuati di installazione, manutenzione e ritiro delle apparecchiature, nonché di consegna degli accessori, per gli opportuni controlli.

I materiali di consumo eventualmente consegnati a domicilio, non utilizzati per qualunque motivo e non più necessari, una volta constatata la perfetta integrità dell'imballaggio e del loro confezionamento, primario e secondario (se previsto) a garanzia di totale asepsi dei materiali medesimi, saranno recuperati dalla Ditta fornitrice.

In caso di cessazione della terapia, su segnalazione del competente servizio dell'ASL di Rieti, la ditta provvederà, a proprie spese, a ritirare l'apparecchiatura e ne darà comunicazione al Servizio medesimo attraverso una scheda di disattivazione paziente, controfirmata dal familiare o da suo delegato. Sarà cura della ditta l'inserimento, sulla pagina web dedicata, dell'avvenuta cessazione del servizio che dovrà essere fatturato fino al giorno della richiesta della sua disattivazione, e non oltre.

La Ditta è comunque tenuta a notificare al Distretto, che ne renderà partecipe l'unità clinica di presa in carico, non oltre le 48 ore successive all'evento, con puntuale indicazione della data in cui l'evento si è verificato, ogni variazione che intervenga dopo dell'attivazione del servizio (sospensioni/interruzioni per varie motivazioni), di cui abbia conoscenza. In caso di ricovero del paziente in struttura ospedaliera/rsa/casa di cura il servizio di ventilazione proseguirà nella nuova sede, salva diversa comunicazione del centro prescrittore. Sarà cura della ditta l'inserimento, sulla pagina web dedicata, degli eventi modificativi del servizio.

Art. 13 – Manutenzione apparecchiature

Le ditte aggiudicatarie del lotto dovranno provvedere al collaudo, alla manutenzione ed alla verifica periodica di tutte le apparecchiature/attrezzature fornite ai pazienti, garantendo gli interventi necessari per eventuali guasti o malfunzionamenti nonché la manutenzione come segue:

- Manutenzione ordinaria da effettuarsi secondo scheda tecnica/indicazione del produttore;
- Manutenzione straordinaria da effettuarsi entro 24 o 36 ore dalla segnalazione del guasto, in relazione al lotto (Cfr. allegato n. 2 al Capitolato);
- Assistenza tecnica garantita 24h/24h tutti i giorni dell'anno.

La manutenzione ordinaria delle apparecchiature proposte dovrà altresì comprendere la verifica periodica nei tempi e con le modalità previste dalle norme in vigore.

La manutenzione straordinaria, ove necessario, deve prevedere la sostituzione immediata delle attrezzature deteriorate o difettose che si dimostrassero non più efficienti. La sostituzione gratuita non si applica a guasti o rotture direttamente imputabili ad uso improprio o a gravi negligenze da parte del paziente: è fatto comunque divieto allo stesso ed a persone esterne alla ditta, di manomettere le apparecchiature date in consegna.

La ditta dovrà altresì verificare l'effettivo utilizzo di tutte le apparecchiature fornite ai pazienti.

Per quanto sopra, durante il periodo di vigenza del contratto, la ditta, con persone da essa designate, avrà in ogni momento il diritto di effettuare qualsiasi verifica riguardante l'installazione, la manutenzione, l'utilizzazione e/o la conservazione dell'apparecchio preavvertendo comunque il paziente dell'imminenza dell'intervento.

È fatto divieto alla ditta di percepire compensi economici dagli utenti, fatta eccezione per le riparazioni o sostituzioni di apparecchi il cui danno sia stato causato dal non corretto utilizzo da parte del paziente stesso. In tale evenienza la Ditta, prima di effettuare l'addebito, farà opportuna segnalazione al Distretto della Azienda di Rieti.

Come precisato al precedente art. 12, anche per quanto riguarda la manutenzione delle apparecchiature, gli interventi presso il domicilio del paziente devono essere preannunciati telefonicamente e concordati con il paziente stesso o suo delegato con adeguato preavviso. Tali interventi devono sempre essere registrati su apposito modulo e controfirmati dal paziente, che ne conserverà copia. La ditta, per tutto l'arco di vigenza del contratto e senza alcun onere aggiuntivo, è tenuta a conservare l'archivio storico degli interventi effettuati che dovrà essere disponibile a semplice richiesta del Servizio competente della Azienda di Rieti.

La ditta è tenuta a trasmettere al Distretto, ogni sei mesi, un elenco dettagliato dei pazienti assistiti e delle terapie cui gli stessi sono sottoposti indicando per ogni paziente la data di inizio del trattamento, per le opportune verifiche contabili.

I tempi di intervento di cui al presente articolo, da rendersi a favore di pazienti temporaneamente domiciliati nelle località di villeggiatura e/o convalescenza ove il singolo assistito abbia a trovarsi (limitatamente al territorio nazionale), sono aumentati di 12 ore”.

Sarà cura della ditta l'inserimento, sulla pagina web dedicata (cfr. art. 15) con cadenza mensile, degli interventi manutentivi effettuati.

Art. 14 – Verifiche elettriche

Le apparecchiature elettromedicali devono essere conformi alle normative CEI 62-5 terza edizione ed al D. Lgs. 24 febbraio 1997 n. 46 e s.m.i. (Attuazione della Direttiva 93/42/CEE concernente i dispositivi medici): dal 26/5/2021 entrerà in vigore, con modalità previste dal Regolamento UE 2020/561, il Regolamento MDR 2017/745.

Prima di ogni consegna ciascuna ditta fornitrice dovrà compilare la scheda tecnica relativa all'apparecchiatura di conformità alle normative elettriche vigenti, i riferimenti relativi alle norme particolari ottemperate e l'indicazione che la stessa, prima della consegna, è stata sottoposta alle verifiche elettriche previste dalla normativa e che l'apparecchiatura risulta idonea all'uso cui è destinata. Copia della suddetta scheda dovrà essere inoltrata al Distretto mediante inserimento nella pagina web dedicata di cui all'art. 15 del presente Capitolato.

Si richiede, infine, di ottemperare a quanto previsto dalle vigenti normative in campo elettromedicale, compresi i seguenti controlli:

- Redazione in duplice copia (una da consegnare al paziente ed una da consegnare al Distretto) di scheda tecnica domiciliare con:
 - Tipo e numero matricola dell'apparecchiatura;
 - Tipo di intervento effettuato (consegna, intervento ordinario o straordinario)
 - Ore di funzionamento della macchina (sia della macchina sostituita che della macchina in sostituzione);
 - Eventuale materiale di consumo da sostituire
- Verifica correnti di dispersione in base alla norma CEI 62-5
- Verifica conduttori di alimentazione e di protezione dei connettori.

Art. 15 – Gestione informatizzata del servizio

Tutti i dati relativi ai pazienti presi in carico, compresi i dati raccolti presso il domicilio del paziente, con particolare riguardo a quelli di compliance/utilizzo protesi, vanno inseriti su apposita pagina web messa a disposizione da ogni società sottoscrittrice dell'accordo quadro che creerà una sezione accessibile mediante una password di accesso in sola lettura per gli operatori del Distretto e dell'UO clinica di presa in carico.

La gestione informatizzata dei dati è l'elemento fondamentale del sistema di controllo.

Le modalità di collegamento e di autenticazione degli operatori dovranno essere conformi alla normativa vigente in materia di Privacy.

Per quanto concerne i flussi informativi deve essere previsto l'accesso al piano di gestione del paziente on line per la verifica dei casi in gestione e per poter consultare:

- Codice identificativo dell'assistito (che lo identificherà univocamente in tutti i piani terapeutici e che dovrà essere riportato sulle fatture);
- Nome e cognome dell'utente,
- Profilo assistenziale (tipologia di ventilazione-lotto);
- Modello apparecchio assegnato e servizi erogati in relazione al profilo assistenziale;
- Materiale d'uso consegnato (tipologia e quantità);
- Data inizio service;
- Riepiloghi mensili sintetici;
- Eventi modificativi del servizio;
- Ore funzionamento protesi rilevate alla data di accesso.

Sarà obbligo delle Ditte aggiudicatrici dei singoli lotti procedere, ciascuna per i pazienti in carico, all'aggiornamento, con periodicità giornaliera, dei dati presenti su tale pagina web.

Art. 16 – Controllo sul servizio effettuato dalla ditta

Sono riconosciute all'ASL di Rieti ampie facoltà di controllo da attuarsi nelle forme ritenute più opportune. Il controllo delle prestazioni e la qualità del servizio saranno accertati a cura del Centro di Costo responsabile o altro personale da questo specificamente e formalmente incaricato.

La ditta aggiudicataria deve garantire il funzionamento del servizio 365 giorni l'anno secondo le modalità previste dal presente Capitolato.

Nel caso la ditta, nel corso del rapporto contrattuale, sospendesse per qualsiasi motivo il servizio, o non fosse in grado di eseguire le prestazioni richieste, secondo le modalità e nei termini di consegna richiesti, sarà facoltà dell'ASL di Rieti provvedere immediatamente all'esecuzione del servizio nei modi giudicati più opportuni rivolgendosi ad altri fornitori sottoscrittori dell'accordo quadro, addebitando l'eventuale differenza di prezzo che ne derivasse alla ditta, oltre alla rifusione di ogni altra spesa e/o danno, nonché l'incameramento della cauzione definitiva.

Art. 17 – Assicurazione ed obblighi del fornitore

L'ASL di Rieti declina qualsiasi responsabilità in caso di incidenti generati da cause sia prevedibili che imprevedibili aventi ripercussioni su persone o cose, per i quali provvederà invece la società appaltatrice del servizio, con stipula di apposita assicurazione.

La società aggiudicataria dovrà dimostrare di avere stipulato la/le polizza/e assicurativa/e più avanti indicate, presentando all'ASL di Rieti copia/e del/i contratto/i assicurativo/i stipulato/i entro 10 (dieci) giorni dalla sottoscrizione dell'accordo e comunque prima dell'inizio del servizio.

GARANZIE ASSICURATIVE

- 1) **Responsabilità civile per danni corporali e materiali a terzi (RCT)** in conseguenza di eventi accidentali causati dall'aggiudicatario o da persone di cui l'aggiudicatario è tenuto a rispondere.

Condizioni particolari

- Estensione della qualifica di terzi ai dipendenti della Azienda Sanitaria Locale di Rieti, ai pazienti, ai familiari e conviventi degli stessi;
- Massimale unico minimo 10.000.000 per evento e per annualità assicurativa
- Danni consequenziali e da interruzione di esercizio
- Danni a terzi da incendio di cose di proprietà dell'assicurato
- Danni a cose su cui si eseguono i lavori con sottolimito di almeno € 500.000,00
- Danni a cose trovatesi nell'ambito dei lavori con sottolimito di almeno € 500.000,00
- Danni a cose in consegna o custodia con sottolimito di almeno € 500.000,00

- 2) **Responsabilità civile per danni diretti e materiali verso i prestatori d'opera (RCO)**

Condizioni particolari

- Massimale unico minimo Euro 5.000.000 per evento e per annualità assicurativa

- 3) **Responsabilità civile professionale dell'aggiudicatario** per le attività tutte previste dall'appalto per fatti colposi, errori od omissioni causati dall'aggiudicatario o da persone di cui l'aggiudicatario è tenuto a rispondere

Condizioni particolari

- Massimale unico minimo 5.000.000 per evento e per annualità assicurativa

- Danni consequenziali e da interruzione di esercizio
- Omissioni o ritardi negli interventi di assistenza e manutenzione

4) **Responsabilità civile prodotti** per i danni corporali e materiali a terzi e diretti causati a terzi da difetto del prodotto (ricambi e apparecchiature sostitutive) per i quali l'aggiudicatario rivesta in Italia la qualifica di produttore o di fornitore.

Condizioni particolari

- Estensione della qualifica di terzi ai dipendenti dell'Azienda Sanitaria Locale di Rieti, ai pazienti
- Massimale unico minimo 5.000.000 per evento e per annualità assicurativa
- Danni consequenziali e da interruzione di esercizio

Le polizze di cui sopra dovranno prevedere e seguenti clausole:

Art. 1 - Novero dei Terzi

Sono considerati nel novero dei Terzi: l'Azienda Sanitaria Locale di Rieti. In caso di sinistro, esclusivamente nei confronti dei citati terzi, la Società non potrà eccepire riserve o eccezioni con riguardo agli articoli 1892 e 1893 del c.c., fatti salvi i conseguenti diritti di rivalsa della Società.

Art. 2 – Trasmissione di denuncia di sinistro

Qualora l'Azienda Sanitaria Locale di Rieti fosse chiamata a rispondere per evento dannoso ascrivibile per legge all'Assicurato, è data facoltà di trasmettere direttamente la denuncia di sinistro alla Società.

Art. 3 – Modifiche contrattuali, inadempienze, scadenza naturale

La Società si impegna a dare immediato avviso scritto all'Azienda Sanitaria Locale di Rieti, a mezzo PEC, di ogni modifica contrattuale in senso peggiorativo rispetto alle clausole previste nel presente documento, nonché di ogni inadempienza del contraente/Assicurato che possa comportare la non operatività della garanzia, anche con specifico riguardo al mancato pagamento del premio ai sensi dell'art. 1901 del c.c.

In tale specifico caso, l'Azienda Sanitaria Locale di Rieti avrà la facoltà di provvedere direttamente al pagamento del premio, entro un periodo di 60 giorni dal mancato versamento del premio da parte del contraente/Assicurato, periodo durante il quale la Società si impegna a mantenere operativa la polizza di assicurazione.

La Società si impegna a dare avviso scritto anche in caso di naturale scadenza o eventuale disdetta della polizza.

Art. 4 – Pagamento dei sinistri

I sinistri, indennizzabili ai sensi della presente polizza, verranno pagati direttamente al terzo danneggiato senza applicazione delle eventuali franchigie o scoperti previsti in polizza, i quali rimangono comunque sempre a carico dell'Assicurato.

In tal caso il terzo danneggiato ricevuto il pagamento rilascerà atto di completa liberatoria.

Art. 5 – Cessazione dell'Assicurazione

La Società dovrà informare l'Azienda Sanitaria Locale di Rieti:

- con un preavviso di almeno 60 giorni, dell'intenzione o della decisione di esercitare il

recesso dal Contratto per qualunque motivo ed anche se conseguente al mancato pagamento del premio;

- con un preavviso di almeno 30 giorni, qualora avendo il Contraente avanzato richiesta di proroga o rinnovo del contratto, non intenda accordare tale proroga o rinnovo alle medesime condizioni in corso;

I fornitori sono tenuti a mantenere inalterata la qualità del servizio per tutta la durata del contratto. Dovrà altresì impegnarsi, nel corso della fornitura, a sottoporre all'attenzione dell'ASL di Rieti la sopraggiunta disponibilità di evoluzioni di prodotti i quali potranno essere forniti in sostituzione di quelli aggiudicati, a parità di condizioni economiche, previo consenso dei sanitari interessati ed autorizzazione dell'Azienda stessa.

I fornitori si obbligano ad adottare durante l'esecuzione del servizio tutti i provvedimenti, le misure e le cautele necessarie per garantire la sicurezza e l'incolumità delle persone impiegate per il servizio, degli utenti, nonché di terzi. La Ditta aggiudicataria assume in proprio ogni responsabilità per danni arrecati a persone e a cose, tanto dell'ASL di Rieti quanto di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative alle prestazioni contrattuali, anche se eseguite da terzi.

I fornitori dovranno, altresì, per ogni paziente, fornire schede di follow up in cui vengono indicati i parametri principali (ore effettive di ventilazione, stato della maschera, verifica del corretto uso e scarico dei dati di compliance).

Art. 18 – Obbligo alla riservatezza e segretezza

Le notizie ed i dati relativi all'ASL di Rieti, comunque venuti a conoscenza degli operatori economici o di chiunque collabori alle loro attività in relazione alla esecuzione del presente appalto, e le informazioni che transitano per le apparecchiature di elaborazione dei dati e posta elettronica, non dovranno, in alcun modo ed in qualsiasi forma, essere comunicate, divulgate o lasciate a disposizione di terzi e non potranno essere utilizzate, da parte degli stessi operatori economici o di chiunque collabori alle loro attività, per fini diversi da quelli previsti dal presente capitolato, salvo esplicita autorizzazione della stessa ASL di Rieti.

Vedasi ampiamente l'art.40 del Disciplinare.

Art. 19 – Ulteriori obblighi del fornitore

Gli operatori economici sottoscrittori dell'accordo, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, prendono atto del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, adottato dall'ASL di Rieti con atto deliberativo n. 89/DG ff. del 31/01/2014 (disponibile sul sito www.asl.rieti.it alla sezione "Anticorruzione"), e si impegnano ad osservare ed a fare osservare ai propri collaboratori, a qualsiasi titolo, gli obblighi di condotta in esso previsti.

La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. n.62/2013 costituisce causa di risoluzione del

contratto.

L'ASL di Rieti, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto il fatto all'operatore economico assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o non risultassero accolte, l'ASL di Rieti, fatto salvo il risarcimento dei danni subiti, procederà alla risoluzione del contratto.

Art. 20 – Norme di sicurezza e obblighi verso i propri dipendenti

La ditta è tenuta a osservare tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché di sicurezza sul lavoro così come stabilito nel D. Lgs. n. 81/2008. La ditta dovrà ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando il proprio personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione alla fornitura svolta e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi. La ditta si obbliga a provvedere, a cura e carico proprio e sotto la propria responsabilità, a tutte le spese occorrenti, secondo i più moderni accorgimenti della tecnica, per garantire, in conformità al D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., la completa sicurezza durante l'esercizio dei lavori e l'incolumità delle persone addette alle forniture stesse e per evitare incidenti e/o danni di qualsiasi natura, a persone o cose, esonerando l'ASL di Rieti da ogni e qualsiasi responsabilità.

Le prestazioni oggetto del presente Capitolato debbono essere svolte nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia, con particolare attenzione a quelle di prevenzione infortuni ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene.

La ditta dovrà comunicare all'ASL di Rieti, al momento della stipula del contratto, il nominativo del responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione.

La ditta è obbligata ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data del contratto, alla categoria ed alla località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria ed applicabile nella località. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei su indicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.

Art. 21 – Danni a persone o cose

Il fornitore è responsabile di ogni danno che potesse derivare all'Ente e a terzi, intendendosi nei terzi anche personale e cose dell'ASL di Rieti, dall'adempimento del servizio assunto con il presente Capitolato.

Qualora la società o chi per essa non dovesse provvedere al risarcimento o alla riparazione dei danni, nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, l'amministrazione dell'Ente resta autorizzata a provvedere direttamente, a danno della società, trattenendo l'importo mediante compensazione di quanto dovuto a titolo di corrispettivo per il servizio in argomento.

Art. 22 – Modifica delle condizioni

L'Azienda, si riserva, nel corso del contratto, di apportare, in accordo con gli operatori economici sottoscrittori dell'accordo, modifiche e/o integrazioni alle condizioni indicate nel presente Capitolato Speciale di Appalto relativamente alle modalità di espletamento del servizio in conseguenza di sopravvenuti e imprevedibili cambiamenti strutturali e organizzativi, anche derivanti da disposizioni emanate dalla Regione, cui è demandata l'organizzazione di detto servizio.

Art. 23 – Revisione prezzi

Le parti convengono di rinegoziare i prezzi di aggiudicazione, ove, in corso di esecuzione del contratto, intervenisse, per la medesima tipologia di prestazioni, una aggiudicazione da parte della CONSIP ovvero Regione Lazio. Il prezzo fissato dalla gara Consip/regionale, ove si verifichi l'ipotesi su rappresentata, costituirà il parametro di riferimento per detta rinegoziazione.

Art. 24 – Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC)

L'azienda individuerà all'interno della propria struttura un Direttore dell'esecuzione del Contratto (DEC), con i poteri e i compiti di cui agli artt. 300 e ss. del D.P.R. 207/2010 e del Regolamento Aziendale, giusta deliberazione n. 870/D.G. del 30/12/2014, oltre ad eventuali assistenti.

Questi hanno facoltà di effettuare verifiche e controlli sul mantenimento, da parte degli operatori economici sottoscrittori dell'accordo, dei requisiti certificati e/o dichiarati dagli stessi ai fini della stipula del contratto oltre che sulla conformità del servizio agli obblighi contrattuali.

Il DEC, ogni qualvolta lo ritenga necessario ed a suo insindacabile giudizio, può dar corso ad autonomi controlli d'ufficio sulla corretta esecuzione del contratto. I controlli possono essere effettuati mediante ispezioni, anche a domicilio dei pazienti, richieste di documenti e/o di informazioni e/o con ogni altro mezzo e modalità utili. L'Appaltatore deve fornire la massima collaborazione fornendo prontamente ogni informazione o documento utile.

Le segnalazioni di disservizio, trasmesse dagli assistiti al Direttore dell'esecuzione del contratto, se direttamente comprovanti il disservizio (a titolo esemplificativo e non esaustivo: ritardi nell'esecuzione, assenza del personale addetto), si considerano quali controlli effettuati con esito negativo rispetto all'adempimento delle disposizioni contrattuali.

Art. 25 – Fatturazione, pagamenti e tracciabilità

I prezzi offerti, indicati nel modulo offerta si intendono remunerativi di tutte le prestazioni ed oneri indicati nella documentazione di gara, con esclusione dell'IVA.

Il Fornitore dovrà, obbligatoriamente, emettere fattura, a seguito di ordinativi emessi di volta in volta dall'ASL di Rieti, per quantitativi dei prodotti effettivamente consegnati ed accettati, riportando quanto previsto nei seguenti punti:

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art.1, commi da 209 a 213 della Legge 24/12/2007 n. 244, e successive modificazioni, e dal Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della **fattura elettronica** da applicarsi alle amministrazioni pubbliche di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 3 aprile 2013, n. 55, le fatture devono

essere trasmesse alle Aziende Sanitarie e Ospedaliere interessate, esclusivamente in formato elettronico;

2. Ai sensi dell'art.3 della Legge 136 del 13/08/2010 e s.m., la ditta aggiudicataria assume l'obbligo di tracciabilità dei **flussi finanziari**;
3. Ai sensi dell'art. 25 del Decreto Legge n. 66/2014, al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le PA devono riportare Il codice identificativo di gara (**CIG**);
4. Ai sensi della Legge 23 dicembre 2014, n.190 (legge di stabilità per il 2015), le Aziende Sanitarie rientrano fra le Pubbliche Amministrazioni tenute ad applicare lo **Split Payment IVA**, pertanto il pagamento delle fatture per la cessione di beni e le prestazioni di servizi dei fornitori sarà effettuato separando i pagamenti, ossia versando l'imponibile al fornitore e l'IVA (ancorché regolarmente esposta in fattura) direttamente all'Erario;
5. Indicazione dettagliata della merce consegnata;
6. Indicazione del numero dell'ordine aziendale informatizzato;
7. Il mancato rispetto di quanto sopra, non consentirà il regolare pagamento delle fatture.

L'ASL di Rieti procederà ai pagamenti delle fatture secondo le normative vigenti in materia.

Il mancato rispetto delle disposizioni contenute nel presente Disciplinare, nel Capitolato, negli atti di gara e nel contratto non consentirà la regolare liquidazione ovvero il regolare pagamento delle fatture che rimarranno pertanto sospeso a favore di questa SA fino alla rimozione totale dell'inadempimento. Agli effetti della liquidazione delle fatture l'inosservanza anche di una sola delle clausole previste dal presente Disciplinare sarà motivo d'interruzione dei termini di pagamento.

In caso di servizi, tutte le fatture saranno liquidate previo nulla osta del DEC di corretta esecuzione del servizio che verrà comunicata al RUP.

Il Fornitore è tenuto a comunicare all'ASL di Rieti gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi.

La ditta dovrà emettere all'ASL di Rieti, un'unica fattura per ciascun distretto, per ciascun lotto per un massimo di 50 pazienti con cadenza mensile nella quale dovranno essere indicate le seguenti informazioni, alla luce delle disposizioni previste dal Codice Privacy (D. Lgs. n. 196/2003 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018, recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679")

Di seguito le informazioni che dovranno inderogabilmente essere riportate in fattura:

- codice univoco identificativo associato a ciascun paziente [vedasi informazioni relative alla pre-fatturazione];

- la data di inizio noleggio [per la fatturazione decorre dalla data di prima installazione dell'apparecchiatura per la quale farà fede il documento di trasporto (DDT) sottoscritto dall'utente, ed in ogni caso, mai in data antecedente l'autorizzazione della ASL];

La società fornitrice dovrà inviare al DEC, entro il 10° giorno del mese successivo rispetto a quello di competenza della fattura, la relativa pre-fattura elaborata su foglio excel.

Tale pre-fattura dovrà inderogabilmente contenere per ciascun paziente le seguenti informazioni:

- codice univoco paziente [il fornitore dovrà attribuire a ciascun paziente, che di volta in volta prenderà in carico, un codice univoco che identificherà il paziente per tutta la durata del contratto (sia in caso di prosecuzione di piano terapeutico sia di modifica dello stesso sia di nuovo piano terapeutico a seguito di sospensione del precedente)];
- cognome e nome del paziente;
- distretto che ha in carico il paziente;
- lotto di riferimento;
- modello di ventilatore in dotazione e relativo codice di repertorio dispositivi medici
- se l'apparecchiatura è di proprietà ASL o in noleggio;
- costo giornaliero praticato;

Previo riscontro del DEC, la struttura competente dell'ASL di Rieti, provvederà all'emissione degli ordinativi per i vari fornitori.

Laddove il riscontro non avvenga entro i 10 (dieci) giorni successivi all'invio della pre-fattura, la società potrà emettere la fattura nelle modalità sopramenzionate, fermo restando i controlli successivi e l'emissione delle eventuali relative note di credito ad opera del DEC.

L'eventuale ritardo nei pagamenti delle fatture non può essere invocato come motivo valido per la risoluzione del contratto da parte dell'appaltatore, il quale è tenuto a continuare il servizio fino alla scadenza, ricadendo lo stesso nella categoria dei servizi pubblici essenziali.

I crediti dell'appaltatore nei confronti dell'Ente non possono essere ceduti senza il consenso dell'Amministrazione.

L'aggiudicatario deve verificare che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al servizio in oggetto, sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra richiamata.

Art. 26 – Contestazioni e penalità

Per la caratteristica di servizio pubblico, l'attività oggetto del presente capitolato non potrà essere sospesa. La mancata effettuazione del servizio rappresenta inadempimento contrattuale e consente all'ASL di Rieti di chiedere la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile nonché il risarcimento dei danni conseguenti all'interruzione del servizio stesso, fatti salvi i casi di giusta causa e giustificato motivo, incamerando il deposito cauzionale definitivo.

La violazione degli obblighi contrattuali, nonché la mancata applicazione di contenuti progettuali riferiti alle prestazioni tecniche, agli interventi operativi e all'esecuzione di forniture e servizi, di qualsiasi natura e a qualsiasi titolo espliciti, determinerà il mancato riconoscimento del servizio effettuato da parte dell'Amministrazione, con la conseguente applicazione delle penali previste, o la non corresponsione dei relativi corrispettivi.

Ove, dalle procedure di controllo di cui al precedente art. 13, emergano inadempimenti o deficienze nell'esecuzione del contratto, l'ASL di Rieti ha facoltà di intimare all'operatore economico di porvi rimedio, fatta salva l'applicazione delle penali e la richiesta di risarcimento del maggior danno.

L'operatore economico è obbligato ad adempiere con tempestività a quanto intimato.

L'operatore economico sarà tenuto, nei confronti dell'Azienda, al pagamento degli indennizzi, dei danni conseguenti e delle maggiori spese sostenute, nei seguenti casi:

- violazione degli obblighi contrattuali;
- sospensione o abbandono o mancata effettuazione, anche in parte, di uno o più servizi;
- impiego di personale non in regola con le normative sul lavoro.

In caso di mancata immediata eliminazione della carenza contestata, per evento o per ogni giorno di ritardo rispetto al dovuto intervento, l'ASL di Rieti si riserva la facoltà di applicare le seguenti penalità:

- Apparecchiature

Il ritardato intervento di installazione o manutenzione comporta una penale a carico della società di € 100,00 (cento/00) per ogni giorno di ritardo.

La Ditta ha l'obbligo di consegnare i prodotti come indicato nel presente Capitolato, alle condizioni economiche e tecniche dell'aggiudicazione. La presente penalità potrà essere applicata anche in caso di consegne di prodotti non conformi al presente capitolato.

Qualora vi fosse l'irreperibilità del paziente, la ditta aggiudicataria dovrà comunicare all'ente competente la mancata installazione dell'apparecchiatura nei tempi previsti dal presente capitolato.

- Consegna di materiale di consumo non conforme a quello prescritto

Il verificarsi dell'evento, contestato formalmente dall'Azienda, comporta una penale a carico della società di € 300,00 (trecento/00), per evento.

La Ditta ha l'obbligo di consegnare il materiale di consumo nel mese successivo a quello previsto. Il reiterarsi dell'inadempienza comporterà la risoluzione del contratto.

- Servizio 24 ore su 24:

La mancata attivazione o la risposta non tempestiva, comunicata dal Direttore Esecuzione del Contratto (DEC) al Responsabile Unico del Procedimento (RUP), per le necessarie contestazioni, in assenza di valide giustificazioni, comporta una penale a carico della società di € 200,00 (duecento), per evento.

La Ditta ha l'obbligo di consegnare i prodotti come indicato nel presente Capitolato, alle condizioni economiche e tecniche dell'aggiudicazione.

- Ulteriori obblighi:

L'inosservanza degli ulteriori obblighi contrattuali previsti dal presente Capitolato, contestati formalmente, in assenza di valide giustificazioni, comporta una penale a carico della società di € 300,00 (trecento), per evento.

Se la società sarà sottoposta al pagamento di due penali, la stessa si intende esclusa dall'accordo. In tal caso l'ASL di Rieti incamererà la garanzia fideiussoria posta a garanzia del servizio, fatta salva la possibilità di rivalersi per eventuali ulteriori danni subiti.

Agli importi delle penali sopra indicate saranno aggiunti anche gli oneri derivanti da:

- oneri di natura organizzativa (es. giornate di degenza in più, risorse proprie utilizzate per far fronte all'inadempimento, ecc.);
- danni di immagine e di percezione all'esterno della qualità dei servizi forniti dalla ASL;
- minori introiti.

In caso di interruzione del servizio per oltre 5 giorni di calendario, l'ASL di Rieti, oltre ad applicare le penalità sopra previste, potrà risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile).

L'ASL di Rieti di Rieti in caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse contesta, in forma scritta a mezzo PEC, le inadempienze riscontrate ed assegna un termine, non inferiore a sette giorni, per la presentazione di controdeduzioni e di memorie scritte. Trascorso tale termine, l'eventuale penale sarà applicata sulla base di un provvedimento del RUP, nel quale verrà data contezza delle eventuali giustificazioni addotte dal soggetto affidatario nonché delle ragioni per cui la ASL ritiene di disattenderle. Nel caso di mancata o ritardata esecuzione, le penali saranno applicate con semplice comunicazione a mezzo PEC da parte del RUP, senza necessità di preventiva intimazione o costituzione in mora del fornitore e senza bisogno di pronuncia giudiziaria.

L'ammontare delle penalità è addebitato, con semplice provvedimento amministrativo, sul corrispettivo relativo alla prima fattura non pagata (anche se relativa ad altri appalti) o sul deposito cauzionale, a discrezione del RUP.

Art. 27 – Clausola di recesso ex art. 1373 C.C.

L'ASL di Rieti ha la facoltà unilaterale di recedere dal contratto in qualsiasi momento in caso di:

- aggiudicazione di una gara centralizzata, da parte di Consip o Regione Lazio, per la medesima tipologia di prestazioni;
- mutamenti di carattere normativo sia a livello nazionale che regionale in materia di competenza e modalità di erogazione del servizio oggetto del presente capitolato da parte delle Aziende Sanitarie Locali;
- reiterati inadempimenti degli operatori economici sottoscrittori dell'accordo.

Tale facoltà non è concessa al fornitore.

Il fornitore dovrà comunque, se richiesto dall'ASL di Rieti, proseguire il servizio la cui interruzione può, a giudizio della medesima, provocare danno alla stessa.

In caso di recesso trova applicazione quanto previsto all'art.109 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 28 – Clausola risolutiva espressa

L'ASL di Rieti procederà alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, quando il fornitore e/o il suo personale comunque utilizzato per la gestione del servizio, non abbiano i requisiti o le autorizzazioni previste dalla normativa vigente.

L'amministrazione comunque si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., qualora una determinata obbligazione e/o prestazione e/o servizio, oggetto dell'appalto, non sia adempiuta o esattamente adempiuta, secondo le modalità previste dal presente Capitolato. Detta risoluzione avverrà mediante comunicazione inviata a mezzo PEC.

La risoluzione del contratto, secondo le modalità sopradescritte, potrà avvenire per i seguenti motivi, enunciati a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- mancato inizio del servizio con un ritardo superiore a 10 giorni;
- sospensione, interruzione, abbandono o mancata effettuazione del servizio affidato senza giustificato motivo per fatto imputabile al fornitore;
- forniture di prodotti difformi dai requisiti richiesti e non conformi a quelli campionati all'atto di presentazione dell'offerta o dimostrato malfunzionamento degli stessi e contestati oltre la seconda volta;
- ritardo della fornitura totale o parziale reiterato oltre la seconda volta;
- mancata sostituzione dei prodotti contestati e della manutenzione delle apparecchiature reiterate oltre la seconda volta;
- in caso di fallimento o di frode;
- qualora dopo l'aggiudicazione dovessero essere attivate Convenzioni CONSIP o aggiudicazione di gara regionale centralizzata per servizi sostanzialmente equivalenti o comparabili tecnicamente, e l'aggiudicatario non intenda allinearsi alle relative quotazioni economiche.
- ogni altra inadempienza o fatto, anche singolo di non scarsa rilevanza e tale da incidere sull'affidamento contrattuale.

La risoluzione del contratto comporta l'incameramento della garanzia fideiussoria ed il risarcimento dei danni derivanti, anche mediante trattenuta sull'importo dovute per i servizi già effettuati.

La società appaltatrice dovrà comunque, se richiesto dall'ASL di Rieti, proseguire il servizio la cui interruzione può, a giudizio dell'ASL medesima, provocare danno alla stessa. In tali casi, l'Amministrazione sarà tenuta a corrispondere solo le prestazioni espletate fino al giorno della risoluzione, dedotte le eventuali penalità e le spese sostenute nonché gli eventuali danni conseguenti l'inadempimento stesso.

La ditta rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 c.c..

Art. 29 – Disdetta del contratto da parte dell'impresa

Qualora il fornitore dovesse disdire il contratto prima della scadenza convenuta, senza

giustificato motivo e causa giusta, l'ASL di Rieti sarà tenuta a rivalersi su tutto il deposito cauzionale a titolo di penale. All'impresa verrà inoltre addebitata la maggior spesa derivante dall'assegnazione del servizio ad altre società concorrenti, a titolo di risarcimento, mediante trattenuta sull'importo dovute per i servizi già effettuati.

Il fornitore stesso è tenuto, se richiesto, a prestare il servizio, o parte di esso, per il tempo strettamente necessario allo svolgimento del procedimento di gara per l'affidamento ad altro soggetto.

Art. 30 – Deposito cauzionale definitivo

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ciascuna Ditta sottoscrittrice dell'accordo quadro dovrà costituire una garanzia fideiussoria del 10% del valore contrattuale dei lotti per i quali si sottoscrive l'accordo quadro (al netto dell'IVA), arrotondato al centinaio di euro superiore, con le modalità per la cauzione provvisoria. Ai fini della definizione della garanzia fideiussoria il valore contrattuale imponibile deriva, per ciascun lotto, dalla divisione tra il rispettivo importo di gara, indicato nel prospetto di sintesi allegato n. 1 al CSA, e il numero di sottoscrittori relativi.

La mancata costituzione della garanzia determina l'esclusione dall'accordo e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell'ASL di Rieti.

La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo a seguito del riscontro di regolare esecuzione.

Art. 31 – Tutela della privacy

La documentazione presentata, per la partecipazione alla procedura di gara e per l'espletamento dell'appalto, sarà utilizzata esclusivamente per la gestione del presente appalto e trattata da organi e uffici interni preposti alla gestione e controllo degli atti ed in tutti gli altri casi previsti dalla legge. Vedasi quanto previsto nel Disciplinare.

Art. 32 – Spese e oneri contrattuali

Saranno a carico degli operatori economici facente parte dell'accordo quadro tutte le spese per la stipulazione e la registrazione dei contratti e per la predisposizione di tutte le copie in bollo dei contratti stessi e dei documenti che ne fanno parte integrante, nel numero necessario e secondo l'occorrenza dell'Azienda USL di Rieti.

Art. 33 – Controversie e foro competente

In attesa di giudizio, l'Aggiudicataria sarà tenuta, su richiesta dell'ASL di Rieti, alla continuazione del servizio, secondo le condizioni tutte di cui al presente Capitolato Speciale. Vedasi quanto previsto nel Disciplinare.

Si uniscono e fanno parte integrante del presente capitolato:

Allegato n. 1 – Prospetto di Sintesi;

Allegato n. 2 – Fabbisogno Annuo Medio e Descrizione dei Lotti;

Allegato n. 2 al Capitolato – Fabbisogno annuo medio e descrizione analitica dei lotti

TABELLA 1

RIPARTIZIONE IN LOTTI E FABBISOGNO ANNUO MEDIO RELATIVO A CIASCUN LOTTO

NUMERO LOTTO	TIPOLOGIA VENTILATORE	FABBISOGNO MEDIO STIMATO
LOTTO 1	CPAP	715
LOTTO 2	AUTOCPAP	150
LOTTO 3	BIPAP S BIPAP AUTO	42
LOTTO 4	BIPAP ST	22
LOTTO 5	BIPAP AVAPS	33
LOTTO 6	VENTILATORI PER VENTILAZIONE SERVO -ADATTATIVA (ASV)	1
LOTTO 7	PRESSO-VOLUMETRICO <16 H NON INVASIVA	13
LOTTO 8	PRESSO-VOLUMETRICO <16 H INVASIVA	3
LOTTO 9	PRESSO-VOLUMETRICO >16 H NON INVASIVA	7
LOTTO 10	PRESSO-VOLUMETRICO >16 H INVASIVA	14
LOTTO 11	APPARECCHIO ASSISTENZA TOSSE	14
LOTTO 12	MOBILIZZATORE SECREZIONI CON SISTEMA OSCILLATORIO O PERCUSSIVO	1
LOTTO 13	ASPIRATORI	36
LOTTO 14	SISTEMA DI SOMMINISTRAZIONE OSSIGENO AD ALTI FLUSSI, UMIDIFICATO E RISCALDATO	5

Allegato n. 2 al Capitolato – Fabbisogno annuo medio e descrizione analitica dei lotti

LOTTO N.1 CPAP	
CARATTERISTICHE MINIME	<ul style="list-style-type: none"> → impostazioni 4-20 cm H₂O (incrementi di 0.5 cmH₂O) → presenza di rampa 0-45 minuti con incrementi di 5 minuti. Pressione iniziale di rampa modificabile con pressione minima 4 cm H₂O → possibilità di controllo dei vari parametri (impostazione, ore di terapia, ecc) attraverso display retroilluminato → dotata di contatore paziente per verifica terapia → dotata di sistema di scarico dati giornalieri di utilizzo relativo almeno agli ultimi sei mesi → predisposto per la trasmissione wireless dei dati di terapia (impostazione, aderenza ed efficacia) con possibilità di modifica delle impostazioni da remoto. Tale funzione deve essere soggetta ad attivazione o disattivazione ed essere in linea con quanto previsto dal GDPR (<i>General Data Protection Regulation</i>) europeo. In caso di attivazione, accesso gratuito al servizio. → silenzioso (rumorosità inferiore 30 dBA) → piccole dimensioni peso della macchina con umidificatore uguale o inferiore 1.70 kg → adeguamento automatico all'altitudine fino a 2200 metri → requisiti elettrici 100 - 240 VAC, 50/60 Hz, 12V DC → dotata di borsa di trasporto
SU RICHIESTA	<p>UMIDIFICATORE RISCALDATO INCORPORATO O INTEGRATO</p> <ul style="list-style-type: none"> → di facile pulizia → dotato di sistema riduzione di accumulo di acqua nel circuito
MATERIALE DI CONSUMO	<ul style="list-style-type: none"> → filtri macchina (fornitura annuale prevista per il presidio offerto) → circuiti paziente riutilizzabili, flessibili e leggeri (n.2/anno) o, in alternativa, circuiti monopaziente non riutilizzabili (n.12 /anno) → su richiesta tubo a bolle per connessione ossigeno + connettore ossigeno → camere di umidificazione e materiale necessario per il corretto funzionamento dell'umidificatore laddove questo sia stato richiesto → interfaccia ventilatore-paziente (n.2/anno) da fornire in alternativa, su precisa prescrizione, in relazione ai prodotti di seguito elencati: <ul style="list-style-type: none"> • maschere nasali con sistema reggimaschera (n.2/anno) • maschere oronasali con sistema reggimaschera (n.2/anno) • sistemi intranasali (olive nasali) con sistema reggimaschera (n.2/anno) • maschere orali con sistema reggimaschera (n.2/anno) • totale face con sistema reggimaschera (n.2/anno) <p>NB è prevista la fornitura dell'interfaccia richiesta dallo specialista.</p>
MANUTENZIONE E CONTINUITA' TERAPEUTICA	<ul style="list-style-type: none"> → numero dedicato attivo 24ore/die, tutti i giorni compresi i festivi. → <i>interventi di manutenzione ordinaria</i>, laddove previsti, a domicilio del paziente secondo le modalità riportate nelle schede tecniche dei singoli presidi → <i>interventi di manutenzione straordinaria</i> che preveda, ove necessaria, anche la sostituzione dell'apparecchio al fine di consentire continuità terapeutica. Gli interventi di manutenzione straordinaria dovranno essere effettuati entro le 36 ore dalla segnalazione del guasto

Allegato n. 2 al Capitolato – Fabbisogno annuo medio e descrizione analitica dei lotti

	LOTTO N.2 AUTOCPAP
CARATTERISTICHE MINIME	<p>→ modalità AUTOCPAP-CPAP</p> <p>→ pressione 4 - 20 cm H₂O (incrementi di 0.5 cmH₂O)</p> <p>→ presenza di rampa 0-45 minuti con incrementi di 5 minuti. Pressione iniziale di rampa modificabile con pressione minima 4 cm H₂O</p> <p>→ possibilità di controllo dei vari parametri (impostazione, ore di terapia, ecc) attraverso display retroilluminato</p> <p>→ dotata di contatore paziente per verifica terapia</p> <p>→ dotata di sistema di scarico dati giornalieri di utilizzo relativo almeno agli ultimi sei mesi</p> <p>→ predisposto per la trasmissione wireless dei dati di terapia (impostazione, aderenza ed efficacia) con possibilità di modifica delle impostazioni da remoto. Tale funzione deve essere soggetta ad attivazione o disattivazione ed essere in linea con quanto previsto dal GDPR (<i>General Data Protection Regulation</i>) europeo. In caso di attivazione, accesso gratuito al servizio.</p> <p>→ silenzioso (rumorosità inferiore 30 dBA)</p> <p>→ piccole dimensioni peso della macchina con umidificatore uguale o inferiore 1.70 kg</p> <p>→ adeguamento automatico all'altitudine fino a 2200 metri</p> <p>→ requisiti elettrici 100 - 240 VAC, 50/60 Hz, 12V DC</p> <p>→ dotata di borsa di trasporto</p>
SU RICHIESTA	<p>UMIDIFICATORE RISCALDATO INCORPORATO O INTEGRATO</p> <p>→ di facile pulizia</p> <p>→ dotato di sistema riduzione di accumulo di acqua nel circuito</p>
MATERIALE DI CONSUMO	<p>→ filtri macchina (fornitura annuale prevista per il presidio offerto)</p> <p>→ circuiti paziente riutilizzabili, flessibili e leggeri (n.2/anno) o, in alternativa, circuiti monopaziente non riutilizzabili (n.12 /anno)</p> <p>→ su richiesta tubo a bolle per connessione ossigeno + connettore ossigeno</p> <p>→ interfaccia ventilatore-paziente (n.2/anno) da fornire in alternativa, su precisa prescrizione, in relazione ai prodotti di seguito elencati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • maschere nasali con sistema reggimaschera (n.2/anno) • maschere oronasali con sistema reggimaschera (n.2/anno) • sistemi intranasali (olive nasali) con sistema reggimaschera (n.2/anno) • maschere orali con sistema reggimaschera (n.2/anno) • totale face con sistema reggimaschera (n.2/anno) <p>NB è prevista la fornitura dell'interfaccia richiesta dallo specialista.</p> <p>camere di umidificazione e materiale necessario per il corretto funzionamento dell'umidificatore laddove questo sia stato richiesto</p>
MANUTENZIONE E CONTINUITA' TERAPEUTICA	<p>→ numero dedicato attivo 24ore/die, tutti i giorni compresi i festivi.</p> <p>→ <i>interventi di manutenzione ordinaria</i>, laddove previsti, a domicilio del paziente secondo le modalità riportate nelle schede tecniche dei singoli presidi</p> <p>→ <i>interventi di manutenzione straordinaria</i> che preveda, ove necessaria, anche la sostituzione dell'apparecchio al fine di consentire continuità terapeutica. Gli interventi di manutenzione straordinaria dovranno essere effettuati entro le 36 ore dalla segnalazione del guasto</p>

Allegato n. 2 al Capitolato – Fabbisogno annuo medio e descrizione analitica dei lotti

LOTTO N.3 BIPAP S/AUTOBIPAP	
CARATTERISTICHE MINIME	<p>APPARECCHIO BIPAP S</p> <p>→ modalità di ventilazione BiPAP S</p> <p>APPARECCHIO BiPAP AUTO</p> <p>→ modalità di ventilazione BIPAP /BIPAP AUTO</p> <p>CARATTERISTICHE RICHIESTE PER ENTRAMBE LE TIPOLOGIE</p> <p>→ IPAP 4 - 25 cm H₂O</p> <p>→ EPAP 4 - 20 cm H₂O</p> <p>→ presenza di rampa 0-45 minuti con incrementi di 5 minuti. Pressione iniziale di rampa modificabile con pressione minima 4 cm H₂O</p> <p>→ piccole dimensioni- peso della macchina con umidificatore uguale o inferiore 1.7 kg</p> <p>→ silenzioso (rumorosità inferiore 30 dB)</p> <p>→ possibilità di controllo dei vari parametri (impostazione, ore di terapia,ecc) attraverso display retroilluminato</p> <p>→ dotata di contaore paziente per verifica terapia</p> <p>→ dotata di sistema di scarico dati giornalieri di utilizzo relativo almeno agli ultimi sei mesi</p> <p>→ predisposto per la trasmissione wireless dei dati di terapia (impostazione, aderenza ed efficacia) con possibilità di modifica delle impostazioni da remoto</p> <p>Tale funzione deve essere soggetta ad attivazione o disattivazione ed essere in linea con quanto previsto dal GDPR (<i>General Data Protection Regulation</i>) europeo . In caso di attivazione, accesso gratuito al servizio.</p> <p>→ adeguamento automatico all'altitudine fino a 2200 metri</p> <p>→ requisiti elettrici 100 - 240 VAC, 50/60 Hz, 12 V DC</p> <p>→ dotata di borsa di trasporto</p>
SU RICHIESTA	<p>UMIDIFICATORE RISCALDATO INCORPORATO O INTEGRATO</p> <p>→ di facile pulizia</p> <p>→ dotato di sistema riduzione di accumulo di acqua nel circuito</p>
MATERIALE DI CONSUMO	<p>→ filtri macchina (fornitura annuale prevista per il presidio offerto)</p> <p>→ circuiti paziente riutilizzabili, flessibili e leggeri (n.2/anno) o, in alternativa circuiti monopaziente non riutilizzabili (n.12 /anno)</p> <p>→ su richiesta tubo a bolle per connessione ossigeno + connettore ossigeno</p> <p>→ camere di umidificazione e materiale necessario per il corretto funzionamento dell'umidificatore laddove questo sia stato richiesto</p> <p>→ interfaccia ventilatore-paziente (n.2/anno) da fornire in alternativa, su precisa prescrizione, in relazione ai prodotti di seguito elencati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • maschere nasali con sistema reggimaschera (n.2/anno) • maschere oronasali con sistema reggimaschera (n.2/anno) • sistemi intranasali (olive nasali) con sistema reggimaschera (n.2/anno) • maschere orali con sistema reggimaschera (n.2/anno) • totale face con sistema reggimaschera (n.2/anno) <p>NB è prevista la fornitura dell'interfaccia richiesta dallo specialista.</p>
MANUTENZIONE E CONTINUITA'	<p>→ numero dedicato attivo 24ore/die, tutti i giorni compresi i festivi.</p> <p>→ <i>interventi di manutenzione ordinaria</i>, laddove previsti, a domicilio del paziente secondo le modalità riportate nelle schede tecniche dei singoli presidi</p>

Allegato n. 2 al Capitolato – Fabbisogno annuo medio e descrizione analitica dei lotti

<p>TERAPEUTICA</p>	<p>→ <i>interventi di manutenzione straordinaria</i> che preveda, ove necessaria, anche la sostituzione dell'apparecchio al fine di consentire continuità terapeutica. Gli interventi di manutenzione straordinaria dovranno essere effettuati entro le 36 ore dalla segnalazione del guasto</p>
	<p>LOTTO N.4 BIPAP ST</p>
<p>CARATTERISTICHE MINIME</p>	<p>→ modalità BIPAP ST → IPAP 4 - 25 cm H₂O → EPAP 4 - 20 cm H₂O → frequenza respiratoria 0-30 atti/minuto → presenza di rampa 0-45 minuti con incrementi di 5 minuti. Pressione iniziale di rampa modificabile con pressione minima 4 cm H₂O → possibilità di controllo dei vari parametri (impostazione, ore di terapia,ecc) attraverso display retroilluminato → dotata di contaore paziente per verifica terapia → dotata di sistema di scarico dati giornalieri di utilizzo relativo almeno agli ultimi sei mesi → predisposto per la trasmissione wireless dei dati di terapia (impostazione, aderenza ed efficacia) con possibilità di modifica delle impostazioni da remoto. Tale funzione deve essere soggetta ad attivazione o disattivazione ed essere in linea con quanto previsto dal GDPR (<i>General Data Protection Regulation</i>) europeo. In caso di attivazione, accesso gratuito al servizio. → silenzioso (rumorosità uguale o inferiore 30 dB) → piccole dimensioni- peso della macchina con umidificatore uguale o inferiore 1.7 kg → adeguamento automatico all'altitudine fino a 2200 metri → requisiti elettrici 100 - 240 VAC, 50/60 Hz, 12V DC → dotata di borsa di trasporto</p>
<p>SU RICHIESTA</p>	<p>UMIDIFICATORE RISCALDATO INCORPORATO O INTEGRATO → di facile pulizia → dotato di sistema riduzione di accumulo di acqua nel circuito</p>
<p>MATERIALE DI CONSUMO</p>	<p>→ filtri macchina (fornitura annuale prevista per il presidio offerto) → circuiti paziente riutilizzabili, flessibili e leggeri (n.2/anno) o, in alternativa circuiti monopaziente non riutilizzabili (n.12 /anno) → su richiesta tubo a bolle per connessione ossigeno + connettore ossigeno → interfaccia ventilatore-paziente (n.2/anno) da fornire in alternativa, su precisa prescrizione, in relazione ai prodotti di seguito elencati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • maschere nasali con sistema reggimaschera (n.2/anno) • maschere oronasali con sistema reggimaschera (n.2/anno) • sistemi intranasali (olive nasali) con sistema reggimaschera (n.2/anno) • maschere orali con sistema reggimaschera (n.2/anno) • totale face con sistema reggimaschera (n.2/anno) <p>NB è prevista la fornitura dell'interfaccia richiesta dallo specialista.</p>

Allegato n. 2 al Capitolato – Fabbisogno annuo medio e descrizione analitica dei lotti

	camere di umidificazione e materiale necessario per il corretto funzionamento dell'umidificatore laddove questo sia stato richiesto
MANUTENZIONE E CONTINUITA' TERAPEUTICA	<p>→ numero dedicato attivo 24ore/die, tutti i giorni compresi i festivi.</p> <p>→ <i>interventi di manutenzione ordinaria</i>, laddove previsti, a domicilio del paziente secondo le modalità riportate nelle schede tecniche dei singoli presidi</p> <p>→ <i>interventi di manutenzione straordinaria</i> che preveda, ove necessaria, anche la sostituzione dell'apparecchio al fine di consentire continuità terapeutica. Gli interventi di manutenzione straordinaria dovranno essere effettuati entro le 36 ore dalla segnalazione del guasto</p>
	LOTTO N.5 BIPAP AVAPS O ANALOGO
CARATTERISTICHE MINIME	<p>→ modalità BIPAP ST con AVAPS (Average Volume Assured Pressure Support) o analogo</p> <p>→ volume corrente target 200 -1.500 ml</p> <p>→ IPAP MAX 30 cm H₂O</p> <p>→ EPAP 4 - 20 cm H₂O</p> <p>→ frequenza respiratoria 0-30 atti/minuto</p> <p>→ presenza di rampa 0-45 minuti con incrementi di 5 minuti. Pressione iniziale di rampa modificabile con pressione minima 4 cm H₂O</p> <p>→ possibilità di controllo dei vari parametri (impostazione, ore di terapia, ecc) attraverso display retroilluminato</p> <p>→ dotata di contaore paziente per verifica terapia</p> <p>→ dotata di sistema di scarico dati giornalieri di utilizzo relativo almeno agli ultimi sei mesi</p> <p>→ silenzioso (rumorosità uguale o inferiore 30 dB)</p> <p>→ piccole dimensioni- peso della macchina con umidificatore uguale o inferiore 1.7 kg</p> <p>→ adeguamento automatico all'altitudine fino a 2200 metri</p> <p>→ dotata di allarme disconnessione paziente, bassa ventilazione minuto e basso volume corrente</p> <p>→ requisiti elettrici 100 - 240 VAC, 50/60 Hz, 12V DC</p> <p>→ dotata di borsa di trasporto</p>
SU RICHIESTA	<p>UMIDIFICATORE RISCALDATO INCORPORATO O INTEGRATO</p> <p>→ di facile pulizia</p> <p>→ dotato di sistema riduzione di accumulo di acqua nel circuito</p>
MATERIALE DI CONSUMO	<p>→ filtri macchina (fornitura annuale prevista per il presidio offerto)</p> <p>→ circuiti paziente riutilizzabili, flessibili e leggeri (n.2/anno) o, in alternativa circuiti monopaziente non riutilizzabili (n.12 /anno)</p> <p>→ su richiesta tubo a bolle per connessione ossigeno + connettore ossigeno</p> <p>→ interfaccia ventilatore-paziente (n.2/anno) da fornire in alternativa, su precisa prescrizione, in relazione ai prodotti di seguito elencati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • maschere nasali con sistema reggimaschera (n.2/anno) • maschere oronasali con sistema reggimaschera (n.2/anno) • sistemi intranasali (olive nasali) con sistema reggimaschera (n.2/anno) • maschere orali con sistema reggimaschera (n.2/anno) • totale face con sistema reggimaschera (n.2/anno) <p>NB è prevista la fornitura dell'interfaccia richiesta dallo specialista.</p> <p>camere di umidificazione e materiale necessario per il corretto funzionamento dell'umidificatore laddove questo sia stato richiesto</p>

Allegato n. 2 al Capitolato – Fabbisogno annuo medio e descrizione analitica dei lotti

MANUTENZIONE E CONTINUITA' TERAPEUTICA	<p>→ numero dedicato attivo 24ore/die, tutti i giorni compresi i festivi.</p> <p>→ <i>interventi di manutenzione ordinaria</i>, laddove previsti, a domicilio del paziente secondo le modalità riportate nelle schede tecniche dei singoli presidi</p> <p>→ <i>interventi di manutenzione straordinaria</i> che preveda, ove necessaria, anche la sostituzione dell'apparecchio al fine di consentire continuità terapeutica. Gli interventi di manutenzione straordinaria dovranno essere effettuati entro le 36 ore dalla segnalazione del guasto</p>
---	---

LOTTO N.6 VENTILATORI PER VENTILAZIONE SERVO –ADATTATIVA (ASV- Adaptive servo-ventilation)	
CARATTERISTICHE MINIME	<p>→ apparecchio con indicazione al trattamento delle apnee centrali e respiro di Cheyne -Stoke</p> <p>→ piccole dimensioni</p> <p>→ peso massimo con umidificatore 1,7 kg</p> <p>→ silenziosa (rumorosità uguale o inferiore 30 dB)</p> <p>→ adeguamento automatico all'altitudine fino a 2200 metri</p> <p>→ dotata di borsa di trasporto</p> <p>→ requisiti elettrici 100 - 240 V AC, 50/60 Hz, 12V DC</p>
SU RICHIESTA	<p>UMIDIFICATORE RISCALDATO INCORPORATO O INTEGRATO</p> <p>→ di facile pulizia</p> <p>→ dotato di sistema riduzione di accumulo di acqua nel circuito</p>
MATERIALE DI CONSUMO	<p>→ filtri macchina (fornitura annuale prevista per il presidio offerto)</p> <p>→ circuiti paziente riutilizzabili, flessibili e leggeri (n.2/anno) o, in alternativa circuiti monopaziente non riutilizzabili (n.12 /anno)</p> <p>→ su richiesta tubo a bolle per connessione ossigeno + connettore ossigeno</p> <p>→ interfaccia ventilatore-paziente (n.2/anno) da fornire in alternativa, su precisa prescrizione, in relazione ai prodotti di seguito elencati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • maschere nasali con sistema reggimaschera (n.2/anno) • maschere oronasali con sistema reggimaschera (n.2/anno) • sistemi intranasali (olive nasali) con sistema reggimaschera (n.2/anno) • maschere orali con sistema reggimaschera (n.2/anno) • totale face con sistema reggimaschera (n.2/anno) <p>NB è prevista la fornitura dell'interfaccia richiesta dallo specialista.</p> <p>camere di umidificazione e materiale necessario per il corretto funzionamento dell'umidificatore laddove questo sia stato richiesto</p>
MANUTENZIONE E CONTINUITA' TERAPEUTICA	<p>→ numero dedicato attivo 24ore/die, tutti i giorni compresi i festivi.</p> <p>→ <i>interventi di manutenzione ordinaria</i>, laddove previsti, a domicilio del paziente secondo le modalità riportate nelle schede tecniche dei singoli presidi</p> <p>→ <i>interventi di manutenzione straordinaria</i> che preveda, ove necessaria, anche la sostituzione dell'apparecchio al fine di consentire continuità terapeutica. Gli interventi di manutenzione straordinaria dovranno essere effettuati entro le 36 ore dalla segnalazione del guasto</p>

Allegato n. 2 al Capitolato – Fabbisogno annuo medio e descrizione analitica dei lotti

LOTTO N.7 VENTILATORE PRESSO-VOLUMETRICO <16 H VENTILAZIONE NON INVASIVA (N. 1 VENTILATORE)	
CARATTERISTICHE MINIME	<ul style="list-style-type: none"> → modalità di ventilazione PCV PSV SIMV VCV → ventilazione non invasiva e invasiva → PS 5-40 cm H₂O → PEEP 0-20 cm H₂O → frequenza respiratoria 5-40 → volume corrente 50-2000 ml → trigger inspiratorio → trigger espiratorio 10-90% → piccole dimensioni e peso ridotto (max 5.5 kg) → autonomia di funzionamento, in assenza di erogazione di corrente elettrica, di almeno 12 ore, ottenibile anche con utilizzo di batteria esterna. Durata minima batteria interna almeno 4 ore → allarmi (alta/bassa pressione; alto/basso volume; alta frequenza respiratoria; distacco paziente; malfunzionamento del ventilatore; assenza erogazione elettrica; basso livello batteria → silenzioso
SU RICHIESTA	<ul style="list-style-type: none"> → umidificatore riscaldato incorporato o integrato di facile pulizia → pulsossimetro da dito senza allarmi nè memoria → braccio reggi circuito → carrello per ventilatore
MATERIALE DI CONSUMO	<ul style="list-style-type: none"> → interfaccia ventilatore-paziente (n.2/anno, su richiesta fino a 4/anno) da fornire in alternativa, su precisa prescrizione, in relazione ai prodotti di seguito elencati <ul style="list-style-type: none"> • maschere nasali con sistema reggimaschera • maschere oronasali con sistema reggimaschera • sistemi intranasali (olive nasali) con sistema reggimaschera • maschere orali con sistema reggimaschera • maschera total face con sistema reggimaschera <u>NB e' prevista la fornitura dell'interfaccia richiesta dallo specialista.</u> → filtri macchina (fornitura annuale prevista per il presidio offerto) → circuiti monopaziente flessibili e leggeri (n.12/anno) → <u>su richiesta</u> tubo a bolle per connessione ossigeno + connettore ossigeno → camere di umidificazione e materiale necessario per il corretto funzionamento dell'umidificatore laddove questo sia stato richiesto (per i quantitativi annuali si fa riferimento a quanto riportato nelle relative schede tecniche)
MANUTENZIONE E CONTINUITA' TERAPEUTICA	<ul style="list-style-type: none"> → numero dedicato attivo 24ore/die, tutti i giorni compresi i festivi. → <i>interventi di manutenzione ordinaria</i>, laddove previsti, a domicilio del paziente secondo le modalità riportate nelle schede tecniche dei singoli presidi → <i>interventi di manutenzione straordinaria</i> che preveda, ove necessaria, anche la sostituzione dell'apparecchio al fine di consentire continuità terapeutica. Gli interventi di manutenzione straordinaria dovranno essere effettuati entro le 24 ore dalla segnalazione del guasto

Allegato n. 2 al Capitolato – Fabbisogno annuo medio e descrizione analitica dei lotti

LOTTO N.8 VENTILATORE PRESSO-VOLUMETRICO <16 H VENTILAZIONE INVASIVA (N.1 VENTILATORE+ n 2 ASPIRATORI SECREZIONI)	
CARATTERISTICHE MINIME VENTILATORE	<ul style="list-style-type: none"> → modalità di ventilazione PCV PSV SIMV VCV → ventilazione non invasiva e invasiva → PS 5-40 cm H₂O → PEEP 0-20 cm H₂O → frequenza respiratoria 5-40 → volume corrente 50-2000 ml → trigger inspiratorio → trigger espiratorio 10-90% → piccole dimensioni e peso ridotto (max 5.5 kg) → autonomia di funzionamento, in assenza di erogazione di corrente elettrica, di almeno 12 ore, ottenibile anche con utilizzo di batteria esterna. Durata minima batteria interna almeno 4 ore → allarmi (alta/bassa pressione; alto/basso volume; alta frequenza respiratoria; distacco paziente; malfunzionamento del ventilatore; assenza erogazione elettrica; basso livello batteria → silenzioso
CARATTERISTICHE MINIME N.2 ASPIRATORI	<ul style="list-style-type: none"> → funzionamento sia a corrente che batteria → livello di depressione di almeno 600 mmHg → vaso di raccolta autoclavabile con capacità di almeno 1 litro
SU RICHIESTA	<ul style="list-style-type: none"> → umidificatore riscaldato incorporato o integrato di facile pulizia → pulsossimetro da dito senza allarmi nè memoria → braccio reggi circuito → carrello per ventilatore
MATERIALE DI CONSUMO	<ul style="list-style-type: none"> → filtri macchina (fornitura annuale prevista per il presidio offerto) → circuiti monopaziente flessibili e leggeri (n.12/anno) → <u>su richiesta</u> tubo a bolle per connessione ossigeno + connettore ossigeno → camere di umidificazione e materiale necessario per il corretto funzionamento dell'umidificatore laddove questo sia stato richiesto (per i quantitativi annuali si fa riferimento a quanto riportato nelle relative schede tecniche) → n.12 cannule tracheostomiche/anno (tipologia richiesta da specialista otorinolaringoiatra) → n.200 fascette per cannula tracheostomica/anno(su richiesta fino a 365/anno) → n.200 metalline per tracheostomia. /anno(su richiesta fino a 365/anno) → <u>su richiesta</u> valvole fonatorie (secondo fabbisogno previsto in scheda tecnica) → n. 200 catetere mount/anno (su richiesta fino a 365/anno) → n.200 nasi artificiali /anno (su richiesta fino a 365/anno) → n. 365 filtri antibatterici umidificatori/anno → garze sterili10x10 3 kg/mese → n.5 flaconi/die soluzione fisiologica 100 ml (su richiesta fino a 10 flaconi/die) → n.5 paia guanti non sterili/die (su richiesta fino a 10 paia guanti/die)

Allegato n. 2 al Capitolato – Fabbisogno annuo medio e descrizione analitica dei lotti

	<ul style="list-style-type: none"> → <u>su richiesta</u> kit aerosol per circuito (mono o bitubo) per ventilazione invasiva → sondini aspirazione (quantitativo secondo richiesta specialistica) → kit tubi monouso per aspiratore (secondo fabbisogno previsto in scheda tecnica)
MANUTENZIONE E CONTINUITA' TERAPEUTICA	<ul style="list-style-type: none"> → numero dedicato attivo 24ore/die, tutti i giorni compresi i festivi. → <i>interventi di manutenzione ordinaria</i>, laddove previsti, a domicilio del paziente secondo le modalità riportate nelle schede tecniche dei singoli presidi → <i>interventi di manutenzione straordinaria</i> che preveda, ove necessaria, anche la sostituzione dell'apparecchio al fine di consentire continuità terapeutica. Gli interventi di manutenzione straordinaria dovranno essere effettuati <u>entro le 24 ore dalla segnalazione del guasto</u>
LOTTON.9 VENTILATORE PRESSO-VOLUMETRICO >16 H VENTILAZIONE NON INVASIVA (NUMERO 2 VENTILATORI)	
CARATTERISTICHE MINIME	<ul style="list-style-type: none"> → modalità di ventilazione PCV PSV SIMV VCV → ventilazione non invasiva e invasiva → PS 5-40 cm H₂O → PEEP 0-20 cm H₂O → frequenza respiratoria 5-40 → volume corrente 50-2000 ml → trigger inspiratorio → trigger espiratorio 10-90% → piccole dimensioni e peso ridotto (max 5.5 kg) → autonomia di funzionamento, in assenza di erogazione di corrente elettrica, di almeno 12 ore, ottenibile anche con utilizzo di batteria esterna. Durata minima batteria interna almeno 4 ore → allarmi (alta/bassa pressione; alto/basso volume; alta frequenza respiratoria; distacco paziente; malfunzionamento del ventilatore; assenza erogazione elettrica; basso livello batteria → silenzioso
SU RICHIESTA	<ul style="list-style-type: none"> → umidificatore riscaldato incorporato o integrato di facile pulizia → braccio reggi circuito → carrello per ventilatore
MATERIALE DI CONSUMO E MATERIALE ACCESSORIO	<ul style="list-style-type: none"> → interfaccia ventilatore-paziente (n.4/anno) da fornire in alternativa, su precisa prescrizione, in relazione ai prodotti di seguito elencati <ul style="list-style-type: none"> • maschere nasali con sistema reggimaschera • maschere oronasali con sistema reggimaschera • sistemi intranasali (olive nasali) con sistema reggimaschera • maschere orali con sistema reggimaschera • maschera total face con sistema reggimaschera <u>NB e' prevista la fornitura dell'interfaccia richiesta dallo specialista.</u> → filtri macchina (fornitura annuale prevista per il presidio offerto) → circuiti monopaziente flessibili e leggeri (n.12/anno) → <u>su richiesta</u> tubo a bolle per connessione ossigeno + connettore ossigeno → camere di umidificazione e materiale necessario per il corretto funzionamento dell'umidificatore laddove questo sia stato rich

Allegato n. 2 al Capitolato – Fabbisogno annuo medio e descrizione analitica dei lotti

	<p>quantitativi annuali si fa riferimento a quanto riportato nelle relative schede tecniche)</p> <ul style="list-style-type: none"> → pulsossimetro da dito senza allarmi nè memoria → pallone AMBU
MANUTENZIONE E CONTINUITA' TERAPEUTICA	<ul style="list-style-type: none"> → numero dedicato attivo 24ore/die, tutti i giorni compresi i festivi. → <i>interventi di manutenzione ordinaria</i>, laddove previsti, a domicilio del paziente secondo le modalità riportate nelle schede tecniche dei singoli presidi → <i>interventi di manutenzione straordinaria</i> che preveda, ove necessaria, anche la sostituzione dell'apparecchio al fine di consentire continuità terapeutica. Gli interventi di manutenzione straordinaria dovranno essere effettuati entro le 24 ore dalla segnalazione del guasto
	LOTTO N.10 VENTILATORE PRESSO-VOLUMETRICO >16 H VENTILAZIONE INVASIVA (n. 2 VENTILATORI+ n 2 ASPIRATORI SECREZIONI)
CARATTERISTICHE MINIME VENTILATORE	<ul style="list-style-type: none"> → modalità di ventilazione PCV PSV SIMV VCV → ventilazione non invasiva e invasiva → PS 5-40 cm H₂O → PEEP 0-20 cm H₂O → frequenza respiratoria 5-40 → volume corrente 50-2000 ml → trigger inspiratorio → trigger espiratorio 10-90% → piccole dimensioni e peso ridotto (max 5.5 kg) → autonomia di funzionamento, in assenza di erogazione di corrente elettrica, di almeno 12 ore, ottenibile anche con utilizzo di batteria esterna. Durata minima batteria interna almeno 4 ore → allarmi (alta/bassa pressione; alto/basso volume; alta frequenza respiratoria; distacco paziente; malfunzionamento del ventilatore; assenza erogazione elettrica; basso livello batteria → silenzioso
CARATTERISTICHE MINIME ASPIRATORI	<ul style="list-style-type: none"> → funzionamento sia a corrente che batteria → livello di depressione di almeno 600 mmHg → vaso di raccolta autoclavabile con capacità di almeno 1 litro
SU RICHIESTA	<ul style="list-style-type: none"> → umidificatore riscaldato incorporato o integrato di facile pulizia → braccio reggi circuito → carrello per ventilatore
MATERIALE DI CONSUMO E MATERIALE ACCESSORIO	<ul style="list-style-type: none"> → filtri macchina (fornitura annuale prevista per il presidio offerto) → circuiti monopaziente flessibili e leggeri (n.12/anno) → su richiesta tubo a bolle per connessione ossigeno + connettore ossigeno → camere di umidificazione e materiale necessario per il corretto funzionamento dell'umidificatore laddove questo sia stato richiesto o sia già in possesso dei pazienti in carico azienda AUSL (per i quantitativi annuali si fa riferimento a quanto riportato nelle relative schede tecniche) → n.12 cannule tracheostomiche/anno (tipologia richiesta da specialista otorinolaringoiatra) → n.365 fascette per cannula tracheostomica/anno

Allegato n. 2 al Capitolato – Fabbisogno annuo medio e descrizione analitica dei lotti

	<ul style="list-style-type: none"> → n.365 metalline per tracheostomia/anno → su richiesta valvole fonatorie (secondo fabbisogno previsto in scheda tecnica) → n. 365catetere mount/anno → su richiesta n.200 nasi artificiali/anno → n. 365 filtri antibatterici umidificatori/ anno → garze sterili 10x10 3 kg/mese → n.5 flaconi/die soluzione fisiologica 100 ml (su richiesta fino a 10 flaconi/die) → n.5 paia guanti non sterili/die (su richiesta fino a 10 paia guanti/die) → <u>su richiesta</u> kit aerosol per circuito (mono o bitubo) per ventilazione invasiva → sondini aspirazione (quantitativo secondo richiesta specialistica) → kit tubi monouso per aspiratore (secondo fabbisogno previsto in scheda tecnica) → pulsossimetro da dito senza allarmi nè memoria → pallone AMBU
MANUTENZIONE E CONTINUITA' TERAPEUTICA	<ul style="list-style-type: none"> → numero dedicato attivo 24ore/die, tutti i giorni compresi i festivi. → <i>interventi di manutenzione ordinaria</i>, laddove previsti, a domicilio del paziente secondo le modalità riportate nelle schede tecniche dei singoli presidi → <i>interventi di manutenzione straordinaria</i> che preveda, ove necessaria, anche la sostituzione dell'apparecchio al fine di consentire continuità terapeutica. Gli interventi di manutenzione straordinaria dovranno essere effettuati <u>entro le 24 ore dalla segnalazione del guasto</u>
LOTTO N. 11 APPARECCHIO ASSISTENZA TOSSE	
CARATTERISTICHE MINIME	<ul style="list-style-type: none"> → funzionamento automatico o manuale → funzione blocco parametri → impostazione tempo inspiratorio → impostazione tempo espiratorio → impostazione pausa → impostazione pressione positiva (fino a 60 cmH2O) → impostazione pressione negativa (fino a -60 cmH2O) → controllo parametri su display → funzionamento a corrente e batteria → piccole dimensioni → dotato di borsa trasporto
MATERIALE DI CONSUMO	<ul style="list-style-type: none"> → filtri macchina (fornitura annuale prevista per il presidio offerto) <p style="text-align: center;">PAZIENTE NON TRACHEOTOMIZZATO</p> <ul style="list-style-type: none"> → n.12 circuiti/anno completi di filtro antibatterico e di maschera

Allegato n. 2 al Capitolato – Fabbisogno annuo medio e descrizione analitica dei lotti

	<p>PAZIENTE TRACHEOTOMIZZATO</p> <ul style="list-style-type: none"> → n.12 circuiti/anno completi di filtro antibatterico → n.2 catheter mount/die → n.2 filtri antibatterici/die
MANUTENZIONE E CONTINUITA' TERAPEUTICA	<ul style="list-style-type: none"> → numero dedicato attivo 24ore/die, tutti i giorni compresi i festivi. → <i>interventi di manutenzione ordinaria</i>, laddove previsti, a domicilio del paziente secondo le modalità riportate nelle schede tecniche dei singoli presidi → <i>interventi di manutenzione straordinaria</i> che preveda, ove necessaria, anche la sostituzione dell'apparecchio al fine di consentire continuità terapeutica. Gli interventi di manutenzione straordinaria dovranno essere effettuati entro le 24 ore dalla segnalazione del guasto
LOTTO N. 12 MOBILIZZATORE SECREZIONI CON SISTEMA OSCILLATORIO O PERCUSSIVO	
CARATTERISTICHE MINIME	<ul style="list-style-type: none"> → apparecchio per la mobilizzazione delle secrezioni con sistema oscillatorio o percussivo da applicare sul torace → regolabile → blocco parametri → silenzioso → con corpetto lavabile , di varie taglie → piccole dimensioni → dotato di borsa trasporto → apparecchio per la mobilizzazione delle secrezioni con sistema oscillatorio o percussivo da applicare sul torace → regolabile → blocco parametri
MATERIALE DI CONSUMO	<ul style="list-style-type: none"> → circuiti secondo il fabbisogno riportato in scheda tecnica → materiale di consumo eventualmente previsto per il corretto utilizzo
MANUTENZIONE E CONTINUITA' TERAPEUTICA	<ul style="list-style-type: none"> → numero dedicato attivo 24ore/die, tutti i giorni compresi i festivi. → <i>interventi di manutenzione ordinaria</i>, laddove previsti, a domicilio del paziente secondo le modalità riportate nelle schede tecniche dei singoli presidi → <i>interventi di manutenzione straordinaria</i> che preveda, ove necessaria, anche la sostituzione dell'apparecchio al fine di consentire continuità terapeutica. Gli interventi di manutenzione straordinaria dovranno essere effettuati entro le 24 ore dalla segnalazione del guasto
LOTTO N. 13 ASPRATORI SECREZIONI TRACHEO-BRONCHIALI (N. 2 ASPIRATORI)	

Allegato n. 2 al Capitolato – Fabbisogno annuo medio e descrizione analitica dei lotti

CARATTERISTICHE MINIME	<ul style="list-style-type: none"> → funzionamento sia a corrente che batteria → livello di depressione di almeno 600 mmHg → vaso di raccolta autoclavabile con capacità di almeno 1 litro
MATERIALE DI CONSUMO	<ul style="list-style-type: none"> → 5 sondini aspirazione /die (su richiesta fino a 20 sondini/die) → kit tubi monouso per aspiratore (secondo fabbisogno annuo) → fornitura dei circuiti/mese previsti per il presidio offerto
MANUTENZIONE E CONTINUITA' TERAPEUTICA	<p>→ numero dedicato attivo 24ore/die, tutti i giorni compresi i festivi.</p> <p>→ <i>interventi di manutenzione ordinaria</i>, laddove previsti, a domicilio del paziente secondo le modalità riportate nelle schede tecniche dei singoli presidi</p> <p>→ <i>interventi di manutenzione straordinaria</i> che preveda, ove necessaria, anche la sostituzione dell'apparecchio al fine di consentire continuità terapeutica. Gli interventi di manutenzione straordinaria dovranno essere effettuati entro le 36 ore dalla segnalazione del guasto</p>
LOTTO N. 14 SISTEMA DI SOMMINISTRAZIONE DI OSSIGENO AD ALTI FLUSSI UMIDIFICATO E RISCALDATO	
CARATTERISTICHE MINIME	<ul style="list-style-type: none"> → sistema per somministrazione di ossigeno ad alti flussi, umidificato e riscaldato → piccole dimensioni
MATERIALE DI CONSUMO	<ul style="list-style-type: none"> → circuiti specifici previsti per il presidio offerto, secondo la quantità indicata da scheda tecnica → interfaccia con fabbisogno annuo previsto da scheda tecnica. <p>La tipologia di interfaccia disponibile dovrà comprendere</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. cannule nasali 2. interfaccia o adattatori per utilizzo in maschera 3. interfaccia o adattatori per utilizzo in tracheostomizzati
MANUTENZIONE E CONTINUITA' TERAPEUTICA	<p>→ numero dedicato attivo 24ore/die, tutti i giorni compresi i festivi.</p> <p>→ <i>interventi di manutenzione ordinaria</i>, laddove previsti, a domicilio del paziente secondo le modalità riportate nelle schede tecniche dei singoli presidi</p> <p>→ <i>interventi di manutenzione straordinaria</i> che preveda, ove necessaria, anche la sostituzione dell'apparecchio al fine di consentire continuità terapeutica. Gli interventi di manutenzione straordinaria dovranno essere effettuati entro le 24 ore dalla segnalazione del guasto</p>

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE

Il/La sottoscritto/a _____, nato/a a _____, Prov. _____, il _____, domiciliato per la carica presso la sede legale sotto indicata, in qualità di _____ e legale rappresentante della _____, con sede in _____, Prov. _____, via _____, n. _____, CAP _____, codice fiscale n. _____ e partita IVA n. _____, presso cui elegge domicilio, di seguito denominata "Impresa",

ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, consapevole delle conseguenze amministrative e delle responsabilità penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità, previste dagli articoli 75 e 76 del medesimo Decreto;

ai fini della partecipazione alla

GARA A PROCEDURA APERTA TELEMATICA ESPLETATA IN FORMA AGGREGATA, VOLTA ALLA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO A LOTTI SEPARATI, FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI STRUMENTARIO CHIRURGICO PLURIUSO E RIUTILIZZABILE AFFERENTE ALLA CND L

DICHIARA

che l’Impresa partecipa alla gara in qualità di:

- impresa singola
- consorzio stabile
- consorzio tra imprese artigiane
- consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro
- GEIE
- Capogruppo del RTI/consorzio ordinario/Rete d’impresa di concorrenti costituito da (compilare i successivi campi capogruppo e mandante, specificando per ognuna di esse ragione sociale, codice fiscale e sede)
- mandante del RTI/consorzio ordinario/componente Rete d’impresa costituito da (compilare i successivi campi capogruppo e mandante, specificando per ognuna di esse ragione sociale, codice fiscale e sede)
- (capogruppo) _____
- (mandante) _____
- (mandante) _____
- (mandante) _____

e altresì,

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ1

1) che l'Impresa non incorre nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. f-bis) ed f-ter) del d.lgs. 50/2016;

2) di:

indicare nell'allegato A alla presente dichiarazione i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3, d.lgs. 50/2016, così come individuati dal Comunicato ANAC dell'8 novembre 2017,

ovvero

indicare di seguito la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta:

_____;

3) che l'Impresa, è in possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale necessari per la corretta esecuzione del Servizio/Fornitura, ai sensi dell'articolo 26, comma 1, lettera a), punto 2), D. Lgs. 81/2008;

4) di considerare remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:

a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere svolto il servizio;

b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;

5) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;

6) di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante da ciascuna Azienda aderente alla presente procedura consultabile nella sezione amministrazione trasparente presente sul sito aziendale delle stesse, e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare;

1) Cancellare tutte le dichiarazioni o dizioni/parti delle dichiarazioni che non interessano.

ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto Codice pena la risoluzione del contratto;

7) [in caso di partecipazione di Impresa non residente e priva di stabile organizzazione in Italia]:

che l'Impresa, in caso di aggiudicazione, si uniformerà alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3, d.P.R. 633/1972 e comunicherà alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

8) di:

autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara,

ovvero

non autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere successivamente, su richiesta della stazione appaltante, adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), d.lgs. 50/2016.

9) di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 7 del medesimo decreto legislativo.

10) [in caso di operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267] ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d), del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare _____, rilasciati dal Tribunale di _____, nonché di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267;

11) [In caso di R.T.I./Consorzio ordinario/GEIE]

che l’R.T.I./Consorzio ordinario/GEIE è già costituito, come si evince dalla allegata copia per immagine (scansione di documento cartaceo)/informatica del mandato collettivo/atto costitutivo;

ovvero

che è già stata individuata l’Impresa a cui, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato collettivo speciale ed irrevocabile con rappresentanza, ovvero l’Impresa che, in caso di aggiudicazione, sarà designata quale referente responsabile del Consorzio e che vi è l’impegno ad uniformarsi alla disciplina prevista dall’articolo 48, comma 8, d.lgs. 50/2016, come si evince dalle/a dichiarazioni/dichiarazione congiunta allegate/a.

12) [in caso di Rete d’Impresa]

che la Rete è dotata di soggettività giuridica, ai sensi dell’articolo 3, comma 4-quater, d.l. 5/2009, e dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e che la stessa è stata costituita mediante contratto redatto per atto pubblico/scrittura privata autenticata ovvero atto firmato digitalmente a norma dell’articolo 25 del d.lgs. 82/2005, di cui si allega copia per immagine (scansione di documento cartaceo)/informatica,

ovvero

che la Rete è priva di soggettività giuridica e dotata di organo comune con potere di rappresentanza ed è stata costituita mediante

o contratto redatto per atto pubblico/scrittura privata autenticata/atto firmato digitalmente a norma dell’articolo 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, di cui si allega copia per immagine (scansione di documento cartaceo)/informatica

ovvero

o contratto redatto in altra forma [indicare l'eventuale ulteriore forma di redazione del contratto di Rete] _____ e che è già stato conferito mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza alla impresa mandataria, nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, come si evince dall'allegato documento prodotto in copia per immagine (Scansione di documento cartaceo)/informatica,

ovvero [nelle ulteriori ipotesi di configurazione giuridica della Rete]

che la Rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza/priva di organo comune di rappresentanza/dotata di organo comune privo dei requisiti di qualificazione richiesti, e che pertanto partecipa nelle forme di RTI:

o già costituito, come si evince dalla allegata copia per immagine (scansione di documento cartaceo)/informatica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del

d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete ovvero, qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, con allegato mandato avente forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;

o costituendo e che è già stata individuata l'Impresa a cui, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato collettivo speciale ed irrevocabile con rappresentanza (con scrittura privata ovvero, qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005) e che vi è l'impegno ad uniformarsi alla disciplina prevista dall'articolo 48, comma 8, d.lgs. 50/2016, come si evince dalle/a dichiarazioni/dichiarazione congiunta allegate/a.

13) [in caso di R.T.I./Consorzio ordinario/Rete d'Impresa/GEIE costituiti o costituendi] che le Imprese partecipanti al R.T.I./Consorzio/Rete d'Impresa/GEIE eseguiranno i seguenti servizi:

Impresa _____ Servizi _____ % _____

Impresa _____ Servizi _____ % _____

Impresa _____ Servizi _____ % _____

Impresa _____ Servizi _____ % _____

14) [in caso Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del d.lgs. 50/2016 e di rete di imprese dotate di organo comune di rappresentanza e di soggettività giuridica2] che il Consorzio/Rete di impresa partecipa per le seguenti consorziate/Imprese:

15) che non sussistono le situazioni di conflitto previste dagli artt.42, comma 2, del Codice dei contratti pubblici e dall'art.7 del DPR 16 aprile 2013 n.62 e che, pertanto, il personale dipendente

2 Nelle ulteriori ipotesi di configurazione giuridica della Rete il dato deve essere desumibile dalla documentazione richiesta ed allegata.

della società _____, meglio descritto dal citato art. 42, comma 2, non ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale nella procedura di appalto indicata in oggetto;

e inoltre

che il personale dipendente della società _____ di seguito enucleato, riconducibile alla categoria del personale descritto dall'art. 42, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, si è astenuto dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività concernenti la gara d'appalto in oggetto per la quale la società stessa ha formulato istanza di partecipazione per le motivazioni meglio descritte accanto al nominativo:

1) nome e cognome _____

Motivazione dell'astensione _____

2) nome e cognome _____

motivazione dell'astensione: _____

16) che nei propri confronti e, per quanto di propria conoscenza, nei confronti dei soggetti indicati dall'art.85 del D.Lgs. 159/2011, (persone munite di potere di rappresentanza, direttore tecnico e componenti del collegio sindacale), non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall'art. 67 del D.Lgs n. 159/2011(codice delle leggi antimafia)

Il sottoscritto inoltre, in nome e per conto della Società.....si impegna, in caso di aggiudicazione, a trasmettere all'Azienda Sanitaria Locale Roma 2, le dichiarazioni sostitutive previste dal Codice delle leggi antimafia rese dalle persone munite di potere di rappresentanza, direttore tecnico e componenti del collegio sindacale, unitamente alle rispettive dichiarazioni sostitutive relative ai familiari conviventi di maggiore età.

_____, li _____

Il Documento deve essere firmato digitalmente

ALLEGATO B

Ulteriori indicazioni necessarie all'effettuazione degli accertamenti relativi alle singole cause di esclusione.

Ufficio/sede dell'Agenzia delle Entrate:

Ufficio di _____, città _____, Prov. _____, via _____, n. _____, CAP _____ tel. _____, e-mail _____, PEC _____.

Ufficio della Provincia competente per la certificazione di cui alla legge 68/1999:

Provincia di _____, Ufficio _____, con sede in _____, via _____, n. _____, CAP _____, tel. _____, fax _____, e-mail _____, PEC _____.

_____, li _____

Il Documento deve essere firmato digitalmente

AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI
Via del Terminillo, 42 – 02100 RIETI - Tel. 0746.2781 – PEC: asl.rieti@pec.it
C.F. e P.I. 00821180577

PATTO DI INTEGRITA'

GARA PONTE A PROCEDURA APERTA TELEMATICA ESPLETATA AI SENSI DELL'ART. 54 e 60 D.LGS. 50/2016, VOLTA ALLA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE, PER LA DURATA DI MESI 12, EVENTUALMENTE RINNOVABILI PER ULTERIORI MESI 12.

N. Gara: 8176796

TRA

L'Azienda Sanitaria Locale di Rieti (da ora anche ASL Rieti), codice fiscale./P.Iva 00821180577, con sede in Rieti Via del Terminillo n. 42, nella persona di _____

nato/a _____ il _____ in qualità di _____

E

_____ (di seguito anche operatore economico), con sede legale in _____, via _____

codice fiscale/P.IVA _____,

rappresentata da _____

nato/a a _____ il _____ C.F. _____

in qualità di _____

(Il presente Patto, firmato digitalmente quale accettazione incondizionata delle relative prescrizioni, costituisce per l'operatore economico condizione essenziale per l'ammissione alla procedura di gara di cui all'art. 1, pena l'esclusione dalla medesima. La carenza della

dichiarazione di accettazione del patto di integrità o la mancata produzione dello stesso debitamente firmato digitalmente sono regolabili attraverso la procedura di soccorso istruttorio. Il summenzionato Patto deve essere obbligatoriamente firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico partecipante o da procuratore autorizzato o da altra persona legittimamente autorizzata e deve essere inserito nella busta contenente la Documentazione amministrativa.

Nel caso di R.T.I./Consorzi ordinario o Reti di impresa il documento deve essere presentato da tutte le imprese aderenti al R.T.I./Consorzio o Rete di impresa. Nel caso di Consorzi di cui alle lettere b) e c) dell'art. 45 comma 2 D.Lgs. n. 50/2016, il documento deve essere presentato, oltre che dal Consorzio, anche dalle altre consorziate individuate, in sede di offerta quali esecutrici del servizio. È assimilata a tale tipologia di Consorzio, la Rete di Imprese dotata di organo comune con poteri di rappresentanza e soggettività giuridica e dal Consorzio).

Nel caso di ricorso all'avvalimento, il Patto va sottoscritto anche dal legale rappresentante della Impresa e/o Imprese ausiliaria/e.

VISTO:

- La legge 6 novembre 2012 n. 190, art. 1, comma 17 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 con il quale è stato emanato il “Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici”;
- Il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
- la Delibera n. 831 del 3 agosto 2016 con la quale l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha approvato il Piano Nazionale Anticorruzione 2016;
- la Deliberazione n. 107 del 31 gennaio 2018 con la quale la ASL di Rieti ha adottato il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e del Programma triennale per la Trasparenza e l'Integrità del triennio 2018-2020;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;
- il Codice di comportamento dei dipendenti dell'ASL di Rieti adottato con Deliberazione n. 89/D.G. ff del 31 gennaio 2014;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Oggetto e ambito di applicazione

Il presente disciplinare contiene le norme relative alla modalità di partecipazione alla procedura “ponte” che ha come scopo la conclusione di un accordo quadro con più operatori economici, ai sensi degli artt. 54 e 60 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici e ss.mm.ii. (in seguito: Codice), per l'affidamento del servizio di ventiloterapia meccanica domiciliare in base al prezzo massimo rimborsabile da parte della ASL di Rieti, per la durata di mesi 12 eventualmente rinnovabili di ulteriori mesi 12.

Tale patto rappresenta una misura di prevenzione nei confronti di pratiche corruttive, concussive o comunque tendenti ad inficiare il corretto svolgimento dell'azione amministrativa nell'ambito dello svolgimento della procedura stessa.

Questo Patto d'Integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione dell'ASL di Rieti e degli operatori economici concorrenti di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l'espresso impegno anti-corruzione, di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione dell'appalto/concessione.

Il personale e i collaboratori dell'ASL di Rieti e degli operatori economici concorrenti, sono consapevoli del presente Patto d'Integrità, il cui spirito condividono pienamente, nonché delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto di questo Patto.

Articolo 2 – Obblighi dell'operatore economico nei confronti della Stazione Appaltante

Il presente Patto d'integrità stabilisce la formale obbligazione dell'operatore economico che, ai fini della partecipazione alla gara in oggetto, si impegna:

- a rispettare tutte le previsioni contenute nel Disciplinare di gara e suoi allegati;
- a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione;
- a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto;
- ad assicurare di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla gara;
- ad informare puntualmente tutto il personale, di cui si avvale, del presente Patto di integrità e degli obblighi in esso contenuti;
- a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell'esercizio dei compiti loro assegnati;
- a denunciare alla Pubblica Autorità competente ogni irregolarità o distorsione di cui sia venuto a conoscenza per quanto attiene l'attività di cui all'oggetto della procedura in epigrafe.

Articolo 3 – Obblighi della Stazione Appaltante

L'ASL Rieti:

- si obbliga a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché le misure di prevenzione della corruzione inserite nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del Programma triennale per la Trasparenza e l'Integrità vigente.
- si impegna a portare a conoscenza del proprio personale e di tutti i soggetti in essa operanti, a qualsiasi titolo coinvolti nella procedura di gara indicata in epigrafe e nelle fasi di vigilanza, controllo e gestione dell'esecuzione del relativo contratto, ove assegnato, del contenuto del presente Patto e degli obblighi in esso contenuti, vigilando sulla loro osservanza;
- attiverà, nel rispetto del principio del contraddittorio, le procedure di legge nei confronti del personale che non conformi il proprio operato ai principi sopra enunciati, alle disposizioni contenute nel codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e alle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti dell'ASL di

Articolo 4 – Sanzioni

L'operatore economico, sin d'ora, accetta che il mancato rispetto degli impegni assunti con il presente Patto di integrità, comunque accertato dall'ASL Rieti, potrà comportare oltre alla segnalazione agli Organi competenti, l'applicazione, previa contestazione scritta, delle seguenti sanzioni:

- esclusione del concorrente dalla gara ed escussione della cauzione provvisoria a garanzia della serietà dell'offerta, se la violazione è accertata nella fase precedente all'aggiudicazione della procedura;
- revoca dell'aggiudicazione ed escussione della cauzione se la violazione è accertata nella fase successiva all'aggiudicazione della gara ma precedente alla stipula del contratto;
- risoluzione del contratto ed escussione della cauzione definitiva a garanzia dell'adempimento del contratto, se la violazione è accertata nella fase di esecuzione dello stesso.

In ogni caso, l'accertamento di una violazione degli obblighi assunti con il presente Patto di Integrità costituisce legittima causa di esclusione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento di concessioni o di appalti di lavori, forniture e servizi bandite dall'ASL di Rieti per i successivi 3 anni.

Articolo 5 – Efficacia del patto di integrità e Foro competente

Il contenuto del Patto di integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto. Il presente Patto dovrà essere richiamato dal contratto quale allegato allo stesso onde formarne parte integrante, sostanziale e pattizia.

Ogni controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del Patto d'integrità fra l'ASL di Rieti e gli operatori economici concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria del Foro di Rieti.

Luogo e data

ASL Rieti

(Firma del legale rappresentante o procuratore autorizzato dell'operatore economico concorrente o comunque altra persona legittimamente autorizzata ad impegnare lo stesso)

ATTO DI NOMINA
A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679)

TRA

ASL di Rieti con sede in Via del Terminillo 42, 02100 Rieti, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, quale *Titolare del Trattamento*, (di seguito, per brevità "**Titolare**" o "**ASL**" o "**Azienda**");

E

_____, quale *Responsabile Esterno del Trattamento* (di seguito, per brevità, "**Responsabile**"),

Di seguito, congiuntamente, le "**Parti**".

PREMESSO CHE

(Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Atto)

- Tra la ASL di Rieti e _____ è in atto un Contratto / Convenzione _____ attinente

_____ (di seguito, per brevità, "**Contratto/Convenzione**");

- per l'esecuzione delle attività previste nel Contratto/Convenzione, il Responsabile tratterà dati personali di cui l'Azienda è Titolare;
- l'ASL, in persona del legale rappresentante *p.t.*, Titolare del trattamento dei dati personali, di "categorie particolari di dati personali" (già "dati sensibili" ai sensi del Codice Privacy) ed in particolare di "dati relativi alla salute" ai sensi degli artt. 4 e 24 del Regolamento UE 2016/679, ha pertanto individuato, _____, quale Responsabile Esterno del Trattamento medesimo sulla base delle evidenze documentali e delle dichiarazioni dallo stesso fornite al Titolare e della successiva verifica da parte di quest'ultimo, per quanto ragionevolmente possibile, della loro rispondenza al vero, circa le caratteristiche di esperienza, capacità e affidabilità che devono caratterizzare chi esercita tale funzione affinché il trattamento rispetti i requisiti della normativa vigente e garantisca la tutela degli interessati.

SI CONCORDA E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 *Definizioni*

Ai fini del presente Atto di nomina valgono le seguenti definizioni:

- Per **“Legge Applicabile”** o **“Normativa Privacy”**, si intende il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito, per brevità, **“GDPR”**) nonché qualsiasi altra normativa sulla protezione dei dati personali applicabile in Italia ivi compresi il D.Lgs. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. 101/2018 e i provvedimenti dell'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali applicabili alla fattispecie oggetto del Contratto/Convenzione;
- per **“Dati Personali”**: si intendono tutte le informazioni direttamente o indirettamente riconducibili ad una persona fisica così come definite ai sensi dell'art. 4 par. 1 del GDPR, che il Responsabile tratta per conto del Titolare allo scopo di fornire i Servizi di cui al Contratto/Convenzione stipulato con l'Azienda;
- per **“Categorie particolari di dati”**: si intendono i dati personali che rivelano l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché i dati genetici, biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona.
- per **“Dati relativi alla salute”**: si intendono i dati personali attinenti alla salute fisica e mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo stato di salute;
- per **“Interessato”**: si intende la persona fisica cui si riferiscono i Dati Personali;
- per **“Servizi”**: si intendono i Servizi resi dal Responsabile oggetto del Contratto/Convenzione nonché il relativo trattamento dei dati personali, così come meglio descritto nel presente Atto di nomina;
- per **“Titolare”**: si intende, ai sensi dell'art. 4, par. 7 del GDPR, la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali;
- per **“Responsabile del Trattamento”**: si intende, ai sensi dell'art. 4, par. 8 del GDPR, la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del Titolare del trattamento;
- per **“Ulteriore Responsabile”**: si intende la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo, soggetto terzo (fornitore) rispetto alle Parti, a cui il Responsabile del trattamento, previa autorizzazione del Titolare, abbia, nei modi di cui al par. 4 dell'art. 28 del GDPR, eventualmente affidato parte dei Servizi e che quindi tratta dati personali;

- per **“Persona autorizzata al trattamento”** o **“Incaricato”**: si intendono le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal Titolare o dal Responsabile;
- per **“Amministratore di sistema”** o **“ADS”**: si intende la persona fisica dedicata alla gestione e alla manutenzione di impianti di elaborazione con cui vengano effettuati trattamenti di dati personali, compresi i sistemi di gestione delle basi di dati, i sistemi software complessi quali i sistemi ERP (Enterprise resource planning) utilizzati in grandi aziende e organizzazioni, le reti locali e gli apparati di sicurezza, nella misura in cui consentano di intervenire sui dati personali;
- per **“Misure di Sicurezza”**: si intendono le misure di sicurezza di cui alla Normativa privacy;
- per **“Trattamento”**: si intende, ai sensi dell'art. 4, par. 2 del GDPR, qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.

Art. 2

Nomina e oggetto

In attuazione dell'art. 28 del GDPR, l'Asl di Rieti, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, di “categorie particolari di dati personali” (già “dati sensibili” ai sensi del Codice Privacy) ed in particolare di “dati relativi alla salute”, nomina _____, quale Responsabile dello stesso trattamento come previsto nel Contratto/Convenzione, da intendersi quale parte integrante e sostanziale del presente atto, reso necessario per l'espletamento dei Servizi.

Il Responsabile tratterà i Dati personali, così come specificati al precedente comma, di cui verrà in possesso/a conoscenza nello svolgimento dei Servizi oggetto del Contratto/Convenzione solo in base a quanto ivi stabilito e a quanto previsto nel presente Atto.

Art. 3

Durata e finalità

Il presente Atto produce i suoi effetti a partire dalla data di sottoscrizione delle Parti e rimarrà in vigore fino alla cessazione delle attività svolte dal Responsabile a favore del Titolare, indipendentemente dalla causa di detta cessazione. Inoltre, fermo il diritto del Titolare di revocare, in qualsiasi momento e senza bisogno di motivazione, l'affidamento del Trattamento al Responsabile e/o la sua stessa nomina, il Trattamento, fatto salvo ogni

eventuale obbligo di legge e/o contenzioso, avrà una durata non superiore a quella necessaria al raggiungimento delle finalità per le quali i dati sono stati raccolti.

Art. 4

Modalità e istruzioni

Le modalità e le istruzioni per il Trattamento dei Dati Personali impartite dal Titolare al Responsabile sono specificatamente indicate e declinate nel Contratto/Convenzione e nella presente nomina.

In particolare, ai sensi e per gli effetti della vigente Normativa Privacy, il Responsabile tratta i dati personali soltanto su istruzione documentata del Titolare del trattamento, anche in caso di trasferimento di dati personali verso un Paese terzo o un'organizzazione internazionale, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o nazionale cui è soggetto il Responsabile del trattamento. In tal caso, il Responsabile del trattamento informa il Titolare del trattamento circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico.

In ragione della presente nomina, il Responsabile ha l'obbligo di attenersi, tra l'altro, alle seguenti istruzioni:

- deve nominare formalmente tutte le persone autorizzate al trattamento dati (c.d. Incaricati), conferendo incarico scritto ai propri dipendenti e/o collaboratori che, sulla base delle relative competenze, effettuano i trattamenti di dati personali di competenza del Titolare e deve vigilare costantemente sull'operato degli stessi. Grava sul Responsabile la tenuta, la conservazione e l'archiviazione degli atti di nomina degli incaricati/persone autorizzate al trattamento dei dati. Tale documentazione è messa a disposizione del Titolare e/o dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali a semplice richiesta;
- deve garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali siano costantemente formate e informate in materia di tutela della riservatezza e dei dati personali e si siano impegnate alla riservatezza nello svolgimento dei propri compiti lavorativi o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
- deve vigilare attentamente affinché il trattamento che gli viene demandato sia effettuato nei termini e nei modi stabiliti dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali ivi compresi i provvedimenti e le linee guida emanate dalle Autorità di controllo, delle procedure adottate dal Titolare e nel rispetto delle presenti istruzioni, anche in caso di trasferimento di dati personali verso un Paese terzo o un'Organizzazione internazionale nei limiti sanciti dal Regolamento;
- deve verificare e monitorare costantemente che il trattamento dei dati avvenga effettivamente in modo lecito e secondo correttezza nonché nel rispetto del principio di minimizzazione, assicurando che, fatti salvi eventuali obblighi di legge

- e/o contenzioso, i dati non siano conservati per un periodo superiore a quello necessario per gli scopi del trattamento medesimo;
- tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il Responsabile mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, anche al fine di soddisfare possibili richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato, nonché per garantire il rispetto degli obblighi di cui agli artt. da 32 a 35 compresi del Regolamento, relativi alla sicurezza del trattamento, alla notifica ed alla comunicazione di una violazione dei dati personali e alla valutazione di impatto sulla protezione dei dati. A questo fine, il Responsabile deve:
 - verificare costantemente l'efficacia delle misure di sicurezza adottate in conformità alla normativa vigente ed in linea con aggiornamenti e/o a eventuali perfezionamenti tecnici, che si rendano disponibili nel settore informatico;
 - relazionare, se richiesto, sulle misure di sicurezza adottate ed allertare immediatamente il Titolare in caso di situazioni anomale o di emergenza;
 - accettare il diritto del Titolare alla verifica periodica dell'applicazione delle norme di sicurezza adottate (audit) ed assoggettarsi ad esso;
 - eseguire gli ordini del Garante o dell'Autorità Giudiziaria, salvo che il Titolare abbia tempestivamente comunicato la propria volontà di promuovere opposizione nelle forme di rito;
 - procedere all'immediata segnalazione al Titolare di eventuali casi, anche solo presunti, di violazione di dati personali (da intendersi come tale la violazione di sicurezza che comporti accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati), in linea con le norme e le procedure aziendali vigenti;
 - il Responsabile, per quanto di competenza, deve verificare periodicamente l'esattezza e l'aggiornamento dei dati che tratta per conto del Titolare, nonché la loro pertinenza, completezza, non eccedenza e necessità rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o successivamente trattati;
 - il Responsabile, quando richiesto, deve mettere immediatamente a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al Regolamento consentendo e collaborando alle periodiche attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato;

- il Responsabile deve informare immediatamente il Titolare del trattamento qualora, a suo parere, un'istruzione da questi ricevuta violi il Regolamento o altre disposizioni, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati;
- il Responsabile deve tenere il Registro delle attività di trattamento svolte per conto del Titolare del trattamento ai sensi del comma 2 dell'art. 30 del Regolamento mettendolo immediatamente a disposizione di quest'ultimo e/o del Garante a semplice richiesta;
- il Responsabile assume con la sottoscrizione del presente Atto, specifico obbligo legale di riservatezza e confidenzialità nonché l'obbligo di concordare con il Titolare il corretto riscontro all'esercizio dei diritti degli interessati di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento;
- il Responsabile deve garantire che nella propria organizzazione ogni accesso informatico ai dati trattati per conto del Titolare richieda l'assegnazione ad ogni incaricato di una specifica utenza individuale che abiliti al solo trattamento delle informazioni necessarie al singolo per lo svolgimento della propria attività lavorativa verificando almeno annualmente la permanenza in capo all'incaricato del relativo profilo di autorizzazione al trattamento;
- nel processo di autenticazione, il Responsabile deve prevedere l'inserimento di un codice identificativo dell'incaricato associato a una parola chiave riservata (password) di adeguata complessità, comunicata all'incaricato in modalità riservata e modificata dallo stesso al primo utilizzo e successivamente con cadenza almeno trimestrale;
- il Responsabile deve fornire istruzioni per non consentire che due o più incaricati al trattamento accedano ai sistemi, simultaneamente o in maniera differita, utilizzando il medesimo identificativo utente;
- il Responsabile deve fare in modo che ogni incaricato, al fine di proteggere la sessione di lavoro da utilizzi non autorizzati in sua assenza, non lasci mai incustodito e accessibile lo strumento elettronico;
- il Responsabile deve effettuare il salvataggio dei dati con finalità di backup e disaster recovery con cadenza almeno mensile e comunque prima di procedere al riutilizzo per altri scopi dei supporti di memorizzazione nel caso fosse necessario conservare le informazioni contenute negli stessi;
- il Responsabile deve proteggere i dati personali trattati per conto del Titolare contro il rischio di intrusione e dell'azione di programmi di cui all'art. 615-quinquies del codice penale, mediante l'attivazione di adeguati strumenti elettronici da aggiornare con cadenza almeno settimanale;
- il Responsabile deve aggiornare periodicamente e, comunque, almeno annualmente, i programmi per elaboratore con interventi volti a prevenire la vulnerabilità di strumenti elettronici e a correggerne difetti;

- il Responsabile deve adottare adeguate misure per garantire il ripristino dell'accesso ai dati in caso di danneggiamento degli stessi o degli strumenti elettronici, in tempi certi compatibili con i diritti degli interessati e, comunque, non superiori a sette giorni;
- nell'ambito del trattamento dei documenti cartacei, il Responsabile deve:
 - individuare e configurare i profili di autorizzazione, per ciascun incaricato e/o per classi omogenee di incaricati, in modo da limitare l'accesso ai soli dati necessari per effettuare le operazioni di trattamento;
 - periodicamente e comunque almeno annualmente, verificare la sussistenza in capo agli incaricati delle condizioni per la conservazione per i profili di autorizzazione;
 - identificare gli eventuali soggetti ammessi ad accedere a categorie particolari di dati personali al di fuori dell'orario di lavoro;
 - identificare e comunicare agli incaricati gli archivi dove riporre i documenti contenenti i dati personali e/o categorie particolari di dati (armadi, stanze, casaforti, ecc.);
 - prevedere, ove possibile, la conservazione dei documenti contenenti dati personali di categorie particolari (i.e. sensibili e/o giudiziari) separata dai documenti contenenti dati personali comuni;
 - verificare la corretta esecuzione delle procedure di distruzione dei documenti, quando non più necessari o quando richiesto dall'interessato;
- il Responsabile, al pari dei propri incaricati, deve inoltre:
 - trattare i dati personali e/o le categorie particolari degli stessi secondo il principio di limitazione della finalità, ovvero unicamente per lo scopo per cui sono stati raccolti;
 - non diffondere o comunicare i dati personali e/o le categorie particolari degli stessi a soggetti non autorizzati al trattamento;
 - non lasciare incustoditi documenti contenenti i dati personali e/o le categorie particolari degli stessi durante e dopo l'orario di lavoro;
 - non lasciare in luoghi accessibili al pubblico i documenti contenenti i dati personali e/o le categorie particolari degli stessi;
 - riporre i documenti negli archivi quando non più operativamente necessari;
 - limitare allo stretto necessario l'effettuazione di copie dei suddetti documenti.
- Laddove rilevante ai fini dei servizi e delle attività di cui al Contratto/Convenzione, in ottemperanza a quanto previsto dal Provvedimento del Garante Privacy del 27 novembre 2008, e sue successive modificazioni, riguardante "Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di Amministratore di Sistema" e s.m.i., il

Responsabile si impegna, altresì, ad adempiere a tutti gli obblighi prescritti dai predetti Provvedimenti, tra cui, in particolare:

- individuare e designare quale “Amministratore di Sistema” la/e persona/e cui sono attribuiti compiti e/o funzioni di Amministratore di Sistema in riferimento ai sistemi impegnati per la fornitura dei servizi oggetto del Contratto/Convenzione, previa valutazione dei requisiti di esperienza, capacità ed affidabilità di tali persone e con l’elencazione analitica nella designazione individuale degli ambiti di operatività consentiti in base al profilo di autorizzazione assegnato;
- mantenere un documento interno aggiornato, contenente gli estremi identificativi delle persone preposte quali Amministratori di Sistema, con l’elenco delle funzioni ad esse attribuiti, e renderlo disponibile in caso di accertamenti del Garante e, ove necessario, di verifica da parte del Titolare, su richiesta di quest’ultima;
- adottare sistemi idonei alla registrazione degli accessi logici (autenticazione informatica) ai sistemi ed archivi elettronici da parte degli Amministratori di Sistema designati, assicurando che le registrazioni abbiano le caratteristiche di completezza, inalterabilità e possibilità di verifica della loro integrità prescritte dal citato Provvedimento e siano conservate per almeno 6 mesi;
- adottare per tutti i sistemi Sw di base ed Hw che prevedano un’utenza di super user, che non possa essere identificata fisicamente con un Amministratore di Sistema, la creazione di un registro ove siano riportate i dati anagrafici dell’utente incaricato di svolgere tale attività; Qualora gli utenti incaricati per accedere al medesimo Sw di base ed Hw fossero più di uno, in tale registro dovrà essere previsto il controllo quotidiano delle presenze in servizio di tali incaricati al fine di poter ricondurre le attività svolte sui sistemi ai medesimi amministratori;
- procedere, annualmente, alla verifica dell’operato dei suddetti Amministratori di Sistemi, in modo da controllare la loro rispondenza alle misure organizzative, tecniche e di sicurezza riguardanti i trattamenti di dati connessi ai servizi forniti alla nostra Azienda;
- produrre ed aggiornare annualmente, se richiesto, un documento attestante i servizi svolti che contenga anche la copia degli attestati della formazione del personale incaricato allo svolgimento delle attività e spieghi esaustivamente tutti processi svolti al fine del mantenimento della sicurezza dei dati.

Art. 5

Obblighi e doveri del Responsabile del trattamento

Il Responsabile, al momento della sottoscrizione del presente Atto, dichiara e garantisce di possedere una struttura ed una organizzazione adeguata per l'esecuzione dei Servizi e si impegna ad adeguarla ovvero a mantenerla adeguata alla delicatezza della nomina, garantendo il pieno rispetto (per sé e per i propri dipendenti e collaboratori interni ed esterni) delle istruzioni sul trattamento dei dati personali specificatamente indicate e declinate nel Contratto/Convenzione, nella presente nomina, oltre che della Normativa Privacy.

Art.6

Tipologie di dati, finalità e categorie di interessati

Il Responsabile svolge per conto del Titolare le attività di Trattamento dei Dati Personali relativamente alle tipologie, alle finalità ed alle categorie di soggetti esplicitate nel Contratto/Convenzione, parte integrante e sostanziale del presente Atto di nomina.

Art.7

Nomina di ulteriori responsabili

In esecuzione e nell'ambito dei Servizi, il Responsabile, ai sensi dell'art. 28 comma 2 del GDPR, è autorizzato, salva diversa comunicazione scritta del Titolare, a ricorrere alla nomina di Ulteriori Responsabili ad esso subordinati, previo esperimento delle necessarie procedure di selezione dei fornitori applicabili di volta in volta.

Il Responsabile è tenuto, in sede di individuazione degli eventuali Ulteriori Responsabili e/o della loro sostituzione, ad informare preventivamente il Titolare, al fine di consentire a quest'ultimo, in attuazione dell'art. 28 comma 2 summenzionato, di poter manifestare eventuale formale opposizione alla nomina entro e non oltre il congruo termine di 20 (venti) giorni dalla ricezione della comunicazione. Decorso detto termine, il Responsabile potrà procedere all'effettuazione delle nomine, normativamente previste, nei confronti degli Ulteriori Responsabili individuati.

La nomina di un Ulteriore Responsabile da parte del Responsabile sarà possibile a condizione che sull'Ulteriore Responsabile siano imposti, mediante un contratto o un altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel presente Atto, incluse garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il Trattamento soddisfi i requisiti richiesti dalla Normativa Privacy.

Qualora l'Ulteriore Responsabile ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile iniziale conserva nei confronti del Titolare l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dell'Ulteriore Responsabile.

Il Responsabile, infine, si obbliga a comunicare al Titolare, con cadenza annuale, eventuali modifiche ed aggiornamenti dei trattamenti di competenza dei propri Ulteriori Responsabili.

Art.8

Vigilanza, sanzioni e responsabilità

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 28, comma 3 del *GDPR*, al fine di vigilare sulla puntuale osservanza della Legge Applicabile e delle istruzioni impartite al Responsabile, il Titolare, anche tramite il proprio Responsabile della Protezione Dati e/o altro soggetto allo scopo individuato, potrà effettuare periodiche azioni di verifica. Tali verifiche, che potranno anche comportare l'accesso a locali o macchine e programmi del Responsabile Esterno, potranno aver luogo a seguito di comunicazione da parte del Titolare, da inviare con un preavviso di almeno cinque giorni lavorativi. Nell'ambito di tali verifiche, il Responsabile fornirà l'assistenza ed il supporto necessario, rispondendo alle richieste del Titolare, in relazione ai dati e ai trattamenti rispetto ai quali ha valore il presente atto di nomina.

Le Parti del presente Atto sono soggette, da parte dell'Autorità di controllo, alle sanzioni pecuniarie ai sensi dell'art. 83 del *GDPR*. Ferma restando l'applicazione di tale norma e, in generale, della Normativa Privacy, il mancato rispetto delle funzioni delegate e delle istruzioni impartite al Responsabile ovvero la violazione delle condizioni prescritte, darà luogo - anche in relazione a quanto previsto dal Contratto - all'applicazione di penali e/o alla risoluzione del Contratto.

Il Responsabile assume piena responsabilità diretta verso gli Interessati per i danni subiti derivanti da inadempimento o da violazione delle istruzioni legittime del titolare.

Il Responsabile si obbliga a manlevare il Titolare e tenere quest'ultimo indenne da qualsiasi tipo di conseguenza, sia civile sia amministrativa, responsabilità, perdita, onere, spesa, danno o costo da quest'ultimo sopportato che sia la conseguenza di comportamenti attribuibili al Responsabile, ovvero di violazioni agli obblighi o adempimenti prescritti dalla Normativa Privacy ovvero di inadempimento delle pattuizioni contenute nel presente Atto di nomina, ovvero dei compiti assegnati dal Titolare.

Art. 9

Disposizioni Finali

Il presente Atto di nomina, in uno col Contratto/Convenzione, deve intendersi quale contratto formale che lega il Responsabile al Titolare del trattamento e che contiene espressamente le Istruzioni documentate del Titolare, le modalità di gestione dei dati, la durata, la natura, la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di

interessati, nonché gli obblighi e i diritti del Titolare del trattamento, così come le responsabilità in ambito privacy.

Con la sottoscrizione, il Responsabile accetta la nomina e si dichiara disponibile e competente alla piena attuazione di quanto nella stessa previsto.

La presente nomina ha carattere gratuito e ha durata pari alla durata del Contratto/Convenzione a cui accede o, comunque, dell'atto giuridicamente vincolante che ne forma presupposto indefettibile e, fermo quanto indicato al precedente art. 3, si intenderà, pertanto, revocata al venir meno dello stesso, indipendentemente dalla causa, ovvero, in qualsiasi momento, per insindacabile decisione del Titolare.

Rieti lì _____

LETTO CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Il Responsabile Esterno

Il Titolare del trattamento

CONTRATTO

OGGETTO: Fornitura in accordo quadro di dispositivi afferenti il servizio di ventiloterapia domiciliare occorrenti all'Azienda ASL di Rieti, per la durata di mesi dodici (12), con la facoltà di rinnovo di 12 mesi

L'anno _____, il giorno _____, del mese di _____, tra l' _____- Partita IVA _____ nella persona del Suo Legale Rappresentante _____, nato _____ e residente per la carica in Via _____

e la Ditta _____ corrente in _____, via C.F. e P.I. n. _____ (di seguito denominata per brevità "Aggiudicatario"), iscritta alla Camera di Commercio della Provincia di _____ in persona del Sig. _____ nato a _____ (____) il _____, C.F. _____ in qualità di _____.

PREMESSO

- Che con deliberazione n. _____ del _____, a conoscenza delle parti, l'Amministrazione ha indetto una gara ponte a mezzo procedura aperta, Codice Gara _____, ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016, con criterio di aggiudicazione ai sensi degli artt. 54 e 60, dello stesso D. Lgs. n. 50/2016, volta alla conclusione di un accordo quadro con più operatori economici, per il servizio di ventiloterapia domiciliare, per un importo presunto totale pari ad euro € 1.890.159,60 (euro unmilioneottocentonovantamilacentocinquantanove/60) per

un periodo contrattuale di dodici mesi, con possibilità di rinnovo di ulteriori dodici mesi;

- Che le parti dichiarano che la suddetta gara ed i relativi allegati, che della richiamata Deliberazione costituiscono parte integrante, ovvero il Bando di gara, il Disciplinare di Gara, il Capitolato Speciale di Gara con gli allegati ed Offerta economica, risultano loro noti e che agli stessi intendono fare espresso riferimento intendendosi integralmente recepiti nel presente contratto, anche se materialmente non allegati;

- Che con deliberazione n. _____ del _____, di cui si allega copia al presente atto, sono stati approvati gli atti di gara ed il servizio de quo è stato aggiudicato alla Ditta _____;

- Che le Offerte tecnica ed economica, allegate al presente atto e presentate all'interno del plico di gara dall'Aggiudicataria sono ben note alle parti ed integralmente recepite nel presente contratto, con rinuncia ad ogni contraria eccezione;

- Che la Società, risultata aggiudicataria della gara di cui agli atti sopra individuati, ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula ed ha, altresì, prestato cauzione definitiva a mezzo fidejussione bancaria o assicurativa n. _____ del _____ contratta con l'ente _____ per un importo di € _____ (diconsi euro) e con validità sino al _____; (Doc. Allegato n. _____)

TUTTO CIÒ PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 – VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI.

Le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime

premesse e nella parte restante del presente atto, ancorché non materialmente allegati, sono a conoscenza delle parti e da queste si intendono integralmente recepite nel presente contratto.

ART. 2 – NORME REGOLATRICI E DISCIPLINA APPLICABILE.

L'esecuzione di quanto oggetto del presente contratto è regolata in via graduata:

a) dalle clausole del presente atto, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra l'Amministrazione e l'Aggiudicatario relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;

b) dal disciplinare di gara, dal capitolato tecnico, nonché dall'offerta tecnica ed economica presentate dalla Società, che si intendono conosciute ed integralmente recepite dalle parti anche se non materialmente allegate al presente contratto. Nel caso in cui gli atti ed i documenti di gara sopra richiamati prodotti dall'Amministrazione presentino elementi di discordanza con gli atti prodotti dalla Società, prevarrà la versione più favorevole per l'Amministrazione;

c) dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni;

d) dalla legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive integrazioni e modificazioni e dal D.P.R. 3 giugno 1998 n° 252;

e) dal decreto legislativo n° 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni (in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);

f) Regolamento UE 2016/679 attuato con D.Lgs. n. 101/2018 e successive modifiche ed integrazioni (in materia di protezione dei dati personali);

g) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti e di appalti pubblici, anche comunitarie, già emanate e che saranno emanate in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle disposizioni di cui ai precedenti punti.

ART. 3 – OGGETTO DELL’APPALTO.

L’Amministrazione, come sopra rappresentata, affida all’Aggiudicatario, che accetta, l’appalto relativo al servizio di ventiloterapia domiciliare, come dettagliatamente previsto dagli atti di gara.

ART. 4 – AMMONTARE DELL’APPALTO

L’ammontare complessivo dell’appalto è di € 1.890.159,60 IVA esclusa.

L’importo contrattuale potrà comunque variare tanto in più quanto in meno per effetto delle variazioni delle quantità previste e ciò, tanto in via assoluta, quanto nelle reciproche proporzioni ovvero anche a causa di soppressione di alcune categorie previste e di esecuzione di altre non previste senza che la Ditta possa trarne argomenti per chiedere compensi non contemplati nel presente contratto.

ART. 5 – MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLA FORNITURA.

L’Aggiudicatario espletterà il servizio con impiego di mezzi e risorse proprie.

L’Aggiudicatario non avrà alcun compito di direzione e/o coordinamento nei confronti dell’Amministrazione, con la quale collaborerà lealmente e proficuamente, e non potrà impegnarla in alcun modo.

ART. 6 – MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE

PRESTAZIONI CONTRATTUALI.

L’Aggiudicatario si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d’arte, secondo le condizioni, le modalità, i termini

e le prescrizioni contenute nel presente contratto e negli allegati richiamati in premessa, nonché nel rispetto di quanto sarà concordato tra le parti in merito alle modalità e termini di esecuzione delle prestazioni contrattuali.

È in facoltà dell'Amministrazione di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche – nessuna esclusa – sulla piena e corretta esecuzione dal presente contratto, ed a questo effetto l'Aggiudicatario si impegna a prestare ogni necessaria collaborazione a riguardo.

In caso di inadempimento da parte dell'Aggiudicatario degli obblighi di cui ai precedenti commi, l'Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, senza alcun preavviso.

ART. 7 - OBBLIGHI E ADEMPIMENTI A CARICO DELL'IMPRESA.

Sono a carico della Ditta, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e rischi relativi alle attività ed agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, secondo le modalità e le specifiche concordate, ed in particolare il trasporto a destinazione di tutti gli articoli oggetto della fornitura. I prodotti riferiti al Lotto di gara n. saranno oggetto di conti deposito informatizzati.

ART. 8 – DURATA.

Il presente contratto ha una durata di 12 mesi decorrenti dalla data di stipula del presente contratto, con possibilità alla scadenza di rinnovare il contratto per ulteriori 12 mesi. È vietato il rinnovo tacito.

ART. 9 – CORRISPETTIVI.

A fronte delle forniture erogate secondo le modalità previste nel presente contratto, l'Amministrazione corrisponderà all'Aggiudicatario l'importo così

come pattuito nell'Offerta economica (Doc. All. n.) oltre IVA.

Il pagamento sarà effettuato, con le modalità indicate dal successivo art. 11.

Il prezzo dell'appalto e tutti gli oneri ad esso correlati non sono soggetti a revisione.

ART. 10 – ONERI ECONOMICI.

Faranno carico all'Aggiudicatario, intendendosi integralmente ricompresi nei corrispettivi di cui al precedente articolo 9, tutti gli oneri economici e le spese (anche di trasferta), necessari all'adempimento delle attività oggetto del contratto, secondo gli obblighi posti dall'art.7.

ART. 11 – FATTURAZIONE E PAGAMENTO.

Il corrispettivo indicato al precedente art. 9 verrà fatturato dall'Aggiudicatario all'Amministrazione e quanto previsto al Capitolato di Gara.

Il Fornitore dovrà, obbligatoriamente, emettere fattura, a seguito di ordinativo emesso di volta in volta dall'Azienda, per i quantitativi dei prodotti effettivamente consegnati ed accettati, riportando sulla medesima, così come già indicato nei documenti di trasporto, le strutture di destinazione degli stessi, numero e data del provvedimento di aggiudicazione, dell'ordinativo di acquisto e relativo CIG e, comunque secondo quanto riportato nei documenti di gara.

Eventuali variazioni alle modalità di pagamento dovranno essere comunicate per iscritto dall'Aggiudicatario all'Amministrazione, e saranno considerate valide sino a nuova e diversa comunicazione. L'aggiudicatario assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136, articolo 3, del 13/08/2010.

ART. 12 – RESPONSABILITÀ DELL'AGGIUDICATARIO.

L'Aggiudicatario è l'unico responsabile dell'eshaustività delle prestazioni, necessarie ad ottenere una buona riuscita del servizio.

L'Aggiudicatario si obbliga a dare immediata comunicazione all'Amministrazione di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del presente contratto.

ART. 13 – CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia delle obbligazioni contrattuali il Fornitore, ai sensi e per gli effetti dell'art.103 d.lgs. n° 50/2016, ha costituito a favore dell'Amministrazione una garanzia fideiussoria nella misura del 10% dell'importo complessivo di aggiudicazione di ciascun lotto, come esposto nelle premesse al presente atto.

La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore nascenti dall'esecuzione dei singoli ordinativi di fornitura ricevuti. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali. L'Amministrazione ha dunque il diritto di avvalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fideiussione per l'applicazione delle penali.

ART.14 – DANNI E RESPONSABILITA' CIVILE

La Società fornitrice assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni tanto del fornitore stesso quanto dell'Amministrazione contraente e/o di terzi, in virtù dei prodotti oggetto della fornitura, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali riferite allo stesso fornitore, anche se eseguite da terzi. A tal proposito, la Società dichiara

di aver stipulato o comunque di essere in possesso di apposita polizza assicurativa (Allegato) per l'intera durata del rapporto contrattuale a copertura del rischio da responsabilità civile del Fornitore medesimo in ordine allo svolgimento delle attività di cui al Capitolato d'Oneri ed ai singoli Ordinativi di Fornitura. Il Fornitore dichiara che detta polizza tiene indenne l'Amministrazione contraente ivi compresi i suoi dipendenti e collaboratori nonché i terzi nell'esecuzione delle attività sopra citate. Resta inteso che la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per l'Amministrazione.

ART. 15 – PENALI

L'Aggiudicatario si obbliga ad eseguire il servizio de quo nelle modalità indicate nel presente contratto, nel Capitolato Speciale e nell'Offerta tecnica, senza alcuna interruzione o rinvio, eccettuati i casi di forza maggiore.

L'Amministrazione si riserva l'applicazione di penali per qualsiasi altra inadempienza al presente contratto ed agli articoli richiamati dei suoi allegati.

Nel caso di ritardo nella consegna dei prodotti, intendendosi per ritardo l'ipotesi in cui il Fornitore non provveda alla consegna nel giorno pattuito o ritardo nella sostituzione dei prodotti risultati difettosi, sarà dovuta, per ogni giorno di ritardo, all'Amministrazione una penale pari al 2% del valore dell'ordine emesso, al netto dell'IVA.

Quando, a seguito del controllo qualitativo, la merce fosse risultata priva delle qualità essenziali richieste o presentasse vizi tali da renderla inidonea all'uso e la ditta aggiudicataria non avesse provveduto alla sua sostituzione nel termine perentorio indicato dalla data di comunicazione del rifiuto, l'Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di applicare a carico della ditta aggiudicataria una penale

determinata pari al 2% sul valore della merce non consegnata per ogni giorno di ritardo.

Decorso il termine massimo di ritardo di 30 gg., negli Ordinativi di fornitura, l'Amministrazione, oltre all'applicazione della penale, potrà risolvere l'Ordinativo di fornitura ai sensi dell'art. 1456 C.C. (*clausola risolutiva espressa*) addebitando alla Società inadempiente il maggior prezzo eventualmente pagato per l'acquisto dei beni oggetto dell'Ordinativo, salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni danno conseguentemente subito (art.1382 C.C.). Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile all'Amministrazione ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto al termine stabilito per la sostituzione dei prodotti che risultassero difettosi, l'Amministrazione applicherà alla Società una penale pari al 2% (due per cento) del valore dei prodotti in contestazione, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Nei casi in cui, causa l'inadempimento del Fornitore, l'Amministrazione sia costretta ad acquistare presso terzi i prodotti oggetto della fornitura, la penale nella percentuale sopra indicata sarà calcolata, così come nei casi di inadempimento parziale, sul corrispettivo relativo alla quota parte di fornitura ancora da eseguire e fino all'esatto adempimento della stessa.

Gli eventuali inadempimenti verranno contestati al Fornitore che dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 10 (dieci) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non possano essere accolte ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate dall'inizio dell'inadempimento. L'Amministrazione ha facoltà di contro dedurre, ma, in mancanza, il silenzio dell'Amministrazione mai potrà essere

considerato quale accoglimento delle giustificazioni addotte, il che potrà

avvenire solo ed esclusivamente a mezzo di formale atto scritto.

E' fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di non attendere l'esecuzione

della fornitura ovvero di non richiedere la sostituzione dei prodotti contestati e

di rivolgersi a terzi per la fornitura, laddove ragioni d'urgenza lo giustifichino,

ponendo a carico del fornitore eventuali costi aggiuntivi. Resta inteso che il

materiale non conforme sarà comunque restituito, con spese a carico

dell'aggiudicatario.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non

esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la

quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento

della medesima penale.

Il Fornitore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente

articolo non preclude all'Amministrazione il diritto a richiedere il risarcimento

degli eventuali maggiori danni ai sensi dell'art. 1382 c.c., nonché la

risoluzione di diritto del presente contratto nell'ipotesi di grave e/o reiterato

inadempimento.

L'Amministrazione applicherà le penali direttamente, tramite addebito delle

penali stesse sul primo pagamento successivo da effettuarsi in favore

dell'aggiudicatario, ovvero ancora utilizzando la cauzione definitiva che in tal

caso dovrà sempre essere immediatamente reintegrata.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non

esonera in nessun caso l'Aggiudicatario dall'adempimento delle obbligazioni

rispetto alle quali si è reso inadempiente.

In caso di persistente inadempimento, è riconosciuta all'Amministrazione la

facoltà, previa comunicazione all'Aggiudicatario, di ricorrere a terzi per ottenere i medesimi servizi o servizi alternativi, addebitando allo stesso Aggiudicatario i relativi costi sostenuti.

ART. 16 – OBBLIGHI DI RISERVATEZZA.

L'Aggiudicatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui sia comunque venuto a conoscenza in esecuzione del presente contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto.

In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con l'Azienda Sanitaria di Rieti e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del presente contratto.

L'obbligo di cui al precedente capoverso sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto.

L'obbligo di cui al primo capoverso del presente articolo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

L'Aggiudicatario, nella qualità di responsabile esterno del trattamento dei dati a cui accede, ai sensi del D. Lgs. n. 196/03, è tenuto all'esatta e puntuale osservanza delle idonee misure di sicurezza ed all'applicazione misure minime di cui all'Allegato B dello stesso decreto.

L'osservanza di quanto sopra dovrà essere assicurata dall'Aggiudicatario ed anche da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse umane in genere, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi derivanti dal trattamento dei dati di cui

alla legge privacy di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l'Aggiudicatario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Amministrazione per l'inosservanza di detti obblighi.

L'Aggiudicatario potrà citare i termini essenziali del presente contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'Impresa stessa a gare e appalti, previa comunicazione all'Amministrazione.

L'Aggiudicatario si impegna, altresì, a rispettare ed uniformare i propri comportamenti a tutto quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003.

ART. 17 – PERSONALE.

L'Aggiudicatario dovrà assicurare il servizio sotto la propria responsabilità.

La Ditta si impegna ad osservare scrupolosamente tutte le disposizioni di legge inerenti il servizio di cui al presente contratto, ed in particolare:

a) corrispondere al personale almeno la paga minima oraria prevista dai vigenti contratti di categoria, salvi i casi di maggior favore. In caso di inottemperanza accertata dall'Amministrazione, ovvero alla stessa segnalata per il tramite dell'Ispettorato del Lavoro, l'Amministrazione comunicherà all'Aggiudicatario e, se del caso, anche all'Ispettorato del Lavoro, l'inadempienza accertata e sospenderà qualunque tipo di servizio affidato, fino a quando gli organi pubblici competenti non avranno accertato che gli obblighi stessi sono stati integralmente osservati ed adempiuti;

b) osservare tutte le norme tecniche in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro ed antinfortunistiche, previste dalla vigente normativa;

c) osservare scrupolosamente ogni disposizione che l'Amministrazione vorrà impartire per garantire la sicurezza del personale addetto.

Contestualmente alla scadenza del presente contratto, si intende cessato ogni rapporto con la Ditta e con il personale destinato ai lavori oggetto dell'appalto.

L'Aggiudicatario dichiara, inoltre, di essere in regola con gli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 ("Norme per il diritto al lavoro dei disabili").

ART. 18 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA.

Ferma restando la risoluzione per inadempimento delle obbligazioni nascenti dal presente contratto (art. 1453 c.c.), l'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il rapporto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., a tutto rischio dell'Aggiudicatario, qualora quest'ultimo incorra in violazioni contrattuali, la cui valutazione della gravità è rimessa al giudizio dell'Amministrazione, non eliminate dall'Aggiudicatario a seguito di diffide formali ad adempiere. I contratti che verranno stipulati saranno anche assoggettati alla clausola risolutiva espressa in caso di intervenuta aggiudicazione regionale e/o attivazione Convenzione Consip senza che le ditte abbiano nulla a pretendere, conformemente al Decreto Commissario ad Acta della Regione Lazio n. 221 del 5/06/2015.

ART. 19 – TRATTAMENTO DEI DATI.

Il responsabile della gestione e protezione dei dati personali dell'Azienda è l'Avv. _____

ART. 20 – SPESE CONTRATTUALI.

Tutte le spese inerenti gli adempimenti fiscali, comprese le spese di bollo, di

eventuale registrazione del presente contratto, sono a carico dell'Aggiudicatario, in caso d'uso in maniera proporzionale al valore dei lotti aggiudicati. Le prestazioni, oggetto del presente contratto, sono soggette all'imposta sul valore aggiunto.

ART. 21 – RESPONSABILE DEL SERVIZIO.

L'Aggiudicatario, entro 30 giorni dalla data di stipula del presente contratto, comunicherà il nominativo del Responsabile della fornitura mezzo nota scritta, pena la risoluzione del presente contratto.

Il Responsabile del procedimento, coadiuvato dal Direttore dell'esecuzione del Contratto, farà riferimento per ogni aspetto riguardante l'esecuzione delle attività previste nell'Offerta Tecnica.

ART. 22 – NUOVI PRODOTTI

La Società si impegna ad informare periodicamente e tempestivamente l'Amministrazione sulla evoluzione scientifica dei prodotti oggetto della gara e delle conseguenti possibili variazioni da apportare alle forniture ed alla prestazione dei servizi oggetto del rapporto contrattuale a parità di prezzo di gara.

Le parti si impegnano, di conseguenza, ad apportare quelle modifiche che, di comune espresso accordo, dovessero essere valutate opportune.

ART. 23 – CESSIONE DI CREDITO E DI CONTRATTO

Per quanto attiene alla cessione dei crediti conseguenti all'aggiudicazione della gara, saranno applicate le disposizioni di cui al del D. Lgs n.50/2016.

La cessione del contratto è vietata, ferme restando le disposizioni di cui al D.Lgs. n.50/2016.

ART. 24 – SUBAPPALTO

Il subappalto (approvato dalla stazione appaltante), disciplinato dall'art. 174 del d.lgs. n° 50/2016, non comporta alcuna modifica degli obblighi e degli oneri contrattuali della Ditta che rimane l'unica e sola responsabile nei confronti dell'Amministrazione di quanto subappaltato. Qualora, durante l'esecuzione del subappalto, l'Amministrazione accerti l'esistenza di inadempimenti, può intimare per iscritto alla Ditta di prendere immediatamente misure per la risoluzione del contratto di subappalto. La risoluzione del contratto di subappalto non dà alcun diritto all'appaltatore di pretendere dall'Amministrazione indennizzi di sorta, né spostamento dei termini di esecuzione del contratto.

Art. 25 – OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI.

La Società si impegna ad assicurare il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13/08/2010 n° 136, e successive modifiche e integrazioni. L'appaltatore si impegna altresì a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura della Provincia di Rieti della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ART. 26 – FORO COMPETENTE.

Per qualsiasi eventuale controversia dovesse insorgere relativamente alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto è competente il Foro di Rieti.

ART. 27 – RINVIO.

Per tutto quanto non contemplato nel presente contratto ed a completamento del medesimo, si fa espresso riferimento a quanto previsto dal Codice Civile e dalla legislazione vigente in materia d'appalti.

Letto, approvato e sottoscritto.

DITTA

Azienda Sanitaria/Ospedaliera_____

Il _____

Il Direttore Generale

Dott. _____

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art.1341 e 1342 c.c. si approvano espressamente gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,27.

DITTA

Azienda Sanitaria/Ospedaliera__

Il *****

Dott. _____

Dott. _____
